Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 172 del 25 luglio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 91

LEGGE 5 luglio 1995, n. **298.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992.

LEGGE 5 luglio 1995, n. **299.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

LEGGE 5 luglio 1995, n. **300.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.

LEGGE 5 luglio 1995, n. **301.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

LEGGE 5 luglio 1995, n. **302.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

LEGGE 5 luglio 1995, n. **303.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993.

LEGGE 5 luglio 1995, n. **304.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

LEGGE 5 luglio 1995, n. **305.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993.

LEGGE 5 luglio 1995, n. **306.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sul caffè, adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 luglio 1995, n. **298.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 61.000.000 per l'anno 1994, in L. 54.000.000 per l'anno 1995 e in L. 61.000.000 annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

AGREEMENT FOR ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar,

Desirous to develop and enhance relations between their respective countries,

Intent to expand the economic, technological and Industrial cooperation framework, and

Recognizing the importance of organizing procedures for such cooperation,

Have agreed as follows:

Article - I

The Contracting Parties undertake to develop, promote and strengthen economic and technical cooperation between their respective countries in a spirit of friendship and in accordance with the laws and regulations in force in their respective countries for the realization of the principle of mutuat benefit.

Article - II

The Contracting Parties shall endeavour to develop economic and technical cooperation between them by adopting the following measures:

A - Encouraging joint ventures of technical and economic nature between the competent organizations, and the commercial agencies and corporations in their respective countries in accordance with the bases to be stipulated in special agreements to be concluded between the Parties for such purposes.

B - Promoting mutual cooperation between the competent organizations and the commercial agencies and corporations in their respective countries, in accordance with arrangements to be agreed upon, for undertaking pre-investment feasibility studies in the domains on industry, engineering, medicine, electricity, transport and communications, agro-industries and in other areas deemed by the Parties to be of mutual benefit.

C - Promoting economic cooperation in the above-mentioned fields, and recognizing the importance of the security and stability of energy, oil and natural gas supplies in the development of economic cooperation and in attracting reliable potential investors, the two Governments shall give special attention to the exploration and transportation of hydro-carbons, and in particular, natural gas, petro-chemicals and fertilizers.

D - Organizing training programmes for administrative and technical personnel.

E - Exchanging visits by experts and consultants for short-and long-term missions.

Each party undertakes not to make available to a third party any documents or technical information owned by the other party without prior consent of that party.

Article - III

The Government of Italy and the Government of Qatar shall form a joint committee for economic and technical cooperation in order to supervise the implementation of the objectives of this Agreement. The Committee shall alternately meet once a year in the capitals of the two countries.

In order to ensure the proper execution of the provisions of this Agreement, the Contracting Parties shall meet in ordinary sessions and exchange views as well for the realization of the following objectives:

1) Suggesting necessary measures to strengthen ecomomic relations between the Parties.

2) Considering new work programmes in the economic, industrial and technical domains the duration of which shall be mutually agreed upon by the Parties.

3) Coordinating various aspects relating to economic, industrial and technical cooperation between the Parties.

4) Identifying problems that may arise in the course of implementing this Agreement, and agreeing on the appropriate solution to such problems.

5) Considering the possibility of coordination between laws in the two countries in the areas of technology, intellectual and industrial property rights.

Article - IV

The Contracting Parties may, if deemed necessary, conclude agreements or take measures relating to technical, economic and industrial cooperation in the fields referred to above.

Article - V

The Contracting Parties undertake to settle disputes that may arise in the course of the implementation of this Agreement through amicable consultations.

Article - VI

This Agreement shall come into force upon the completion of internal relevant procedures in both countries.

Article VII

This Agreement shall be in force for an initial period of five years starting with effect from the exchange of notifications relating to the completion of internal relevant procedures in both States and shall be automatically renewed for a similar period unless either party notifies the other party in writing, six months at least before its expiry, of its desire to terminate it.

In case of notification to terminate this Agreement, commitments resulting from it and not yet implemented shall be valid until being fully implemented.

This Agreement has been signed in Rome on January 16th, 1992, in Arabic, Italian and English, with all texts having the same authenticity. In case of differences in interpretation, reference shall be made to the English text.

For the Government of
the Italian Republic

On. Gianni De Michelis
Minister of Foreign Affairs

For the Government of
the State of Qatar

Mubarak Ali Al-Khater
Minister of Foreign Affairs

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

IL Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar,

Desiderosi di sviluppare e consolidare le relazioni tra i loro Paesi;

Intenzionati ad espandere l'ambito della cooperazione economica, tecnologica e industriale;

Consapevoli dell'importanza di delineare le procedure organizzative per tale cooperazione;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Le parti contraenti s'impegnano a sviluppare, promuovere e rafforzare la cooperazione economica e tecnica tra i loro Paesi con spirito di amicizia ed in conformità alle leggi ed alle norme vigenti nei rispettivi Paesi per la realizzazione del principio del mutuo beneficio.

Articolo 2

Le parti contraenti cercheranno di sviluppare la cooperazione economica e tecnica adottando i seguenti provvedimenti:

A) incentivando società miste di natura tecnica ed economica tra le organizzazioni competenti, enti e istituzioni commerciali nei rispettivi paesi in conformità a principi da concordare in accordi speciali che saranno stipulati tra le parti a tali fini;

B) promuovendo la mutua cooperazione tra i competenti organismi, enti e società commerciali nei rispettivi Paesi, in conformità agli accordi che saranno definiti tra le due parti, per incentivare studi di fattibilità preliminari all'investimento nei settori industriale, di ingegneria, medicina, elettricità, trasporto e comunicazioni, agroindustriale ed in altri campi ove le parti ravvisino mutuo vantaggio;

C) promuovendo la collaborazione economica nei settori di cui sopra e consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilità dei rifornimenti di energia, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali affidabili investitori, i due Governi dedicheranno particolare attenzione alla ricerca e al trasporto di idrocarburi ed in particolare gas naturali, prodotti petrolchimici e fertilizzanti;

D) organizzando programmi di addestramento di personale amministrativo e tecnico;

E) scambiandosi visite tra esperti e consulenti per missioni di breve e lungo periodo.

Ogni parte si impegna a non far accedere una terza parte a qualsiasi documento o informazione tecnica dell'altra parte senza il previo consenso di quest'ultima.

Articolo 3

Il Governo dell'Italia ed il Governo del Qatar costituiranno un Comitato congiunto per la cooperazione economica e tecnica allo scopo di fare il punto sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il Comitato si riunira una volta all'anno alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

Allo scopo di garantire la corretta esecuzione delle norme del presente accordo, le parti contraenti si incontreranno in sessioni ordinarie e si scambieranno pareri per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) suggerire le misure necessarie per rafforzare le relazioni economiche tra le parti;

2) prendere in considerazione nuovi programmi di lavoro in campo economico, industriale e tecnico, la cui durata dovrà essere concordata tra le parti;

3) coordinare i vari aspetti della cooperazione economica, industriale e tecnica tra le parti;

4) indentificare i problemi che possono nascere dall'applicazione del presente Accordo, e trovarne le appropriate soluzioni;

5) prendere in considerazione la possibilità di coordinamento tra le normative dei due paesi nel campo dei diritti di proprietà tecnologica, intellettuale ed industriale.

Articolo 4

Le parti contraenti potranno, se lo riterranno necessario, stipulare accordi o adottare provvedimenti riguardanti la cooperazione tecnica, economica e industriale nei settori sopra citati.

Articolo 5

Le parti contraenti s'impegnano a dirimere le controversie che possano nascere dall'applicazione del presente Accordo con consultazioni amichevoli.

Articolo 6
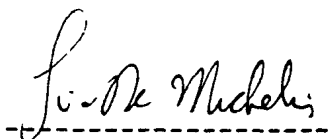
Il presente accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data del perfezionamento delle rispettive procedure interne.

Articolo 7

Il presente accordo è valido per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dalla data in cui le due parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, e sarà tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio salva denuncia scritta con preavviso di sei mesi da parte di una delle due parti.
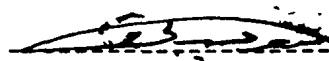
In caso di denuncia del presente accordo, gli impegni pendenti derivanti dall'Accordo stesso rimangono in vigore fino alla loro completa attuazione.

Il presente accordo è stato firmato a Roma il 16 gennaio 1992, in arabo, italiano ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia sull'interpretazione, si farà riferimento al testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo dello Stato del Qatar
On. Gianni De Michelis Ministro degli affari esteri	Mubarak Ali Al-Khater Ministro degli affari esteri

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1023):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 22 settembre 1994.

Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 997):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 marzo 1995.

Relazione scritta annunciata il 27 aprile 1995 (atto n. 997/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

95G0317

LEGGE 5 luglio 1995, n. **299.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro, in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale di investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai sensi del presente Accordo

1. Il termine "investimento" indica, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformità con le leggi ed i regolamenti di detta Parte.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, ivi compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, sempre che possano essere utilizzati ai fini dell' investimento;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché i titoli di Stato ed i titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari od ogni altro diritto per impegni o prestazioni aventi valore economico e relativi ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti, come definito al paragrafo 5 del presente Articolo;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta ed il good will;

e) ogni diritto di natura economica, conferito per legge o per contratto ed ogni licenza e concessione conforme alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Il termine "investitore" indica una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "Nazionali" indica:

a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, le persone fisiche il cui status di cittadini italiani deriva dalla legislazione in vigore nella Repubblica italiana;

b) per quanto riguarda la Repubblica del Congo, le persone fisiche il cui status di cittadini congolesi deriva dalla legislazione in vigore nella Repubblica del Congo.

4. Il termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come Istituti Pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e questo indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Il termine "redditi" indica le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi,* redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per l'assistenza ed i servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

6. Il termine "territorio" indica, oltre alle zone delimitate dai confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli stati contraenti hanno sovranità o sulle quali essi esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

7. Il termine "liquidazione" comprende anche le decisioni di rimpatrio totale o parziale dei capitali realizzati dagli investitori, a prescindere dalla conclusione dei piani di investimento intrapresi.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed autorizzerà questi investimenti in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione (ivi compresa la cessione) degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché dalle società ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Ciascuna Parte Contraente si attiene agli impegni che ha stipulato riguardo ad investimenti effettuati da nazionali o da società dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di uno Stato terzo.

2. Il trattamento riservato alle attività connesse agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività connesse agli investimenti di investitori della Parte Contraente o di quelli di ogni altro Stato terzo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi e privilegi che una delle Parti Contraenti riserva, o riserverà in avvenire ad uno Stato terzo, sulla base della sua appartenenza ad una Unione Doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una zona di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4

Risarcimento per Perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di rivoluzione, rivolta, insurrezione o tumulti sopravvenuti sul territorio di tale altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato risarcimento dalla Parte Contraente nella quale l'investimento ha subito una perdita.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente Articolo, i nazionali o le società di una Parte Contraente che, in uno dei casi di cui nel paragrafo precedente, subiscano perdite sul territorio dell'altra Parte Contraente dovute alla requisizione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorità di detta Parte Contraente, beneficiano della restituzione o di un adeguato indennizzo. I pagamenti effettuati a tale titolo sono liberamente trasferibili.

3. I pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno effettuati senza indebiti ritardi e saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile.

4. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente obbligata ed, in ogni caso, avranno un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di uno Stato terzo.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione ed Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcun provvedimento che limiti, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto da disposizioni di legge o per effetto di sentenze ed ordinanze emanate dalle autorità giudiziarie competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale e contro un immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

3. Il risarcimento adeguato sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sarà determinato sulla base di parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora vi fossero difficoltà nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sarà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonché delle componenti e dei risultati dell'attività dell'impresa che vi sono connessi. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data del pagamento, calcolati al tasso commerciale normale ed a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo tra gli investitori e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento sarà definito secondo le procedure di regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, sarà prontamente pagato e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

ARTICOLO 6

Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza ingiustificato ritardo di quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;

c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione di un investimento;

d) fondi per il rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento degli interessi che ne derivano;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per lavoro subordinato e per servizi prestati nel quadro della realizzazione di un investimento effettuato nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;

2. Visto l'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato ai trasferimenti derivanti da investimenti effettuati da investitori di uno Stato terzo, qualora si rivelasse piu favorevole.

ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o l'Organismo designato da detta Parte effettui un pagamento, in virtù di una garanzia concessa per un investimento realizzato sul territorio dell'altra Parte Contraente, tale altra Parte Contraente riconosce la cessione a favore della prima Parte Contraente o dell'Organismo designato da detta Parte, in virtù sia della legislazione sia di un atto giuridico, di tutti i diritti e crediti della Parte indennizzata, nonché il diritto della prima Parte Contraente e dell'Organo designato da detta Parte, di esercitare detti diritti e di rivendicare detti crediti ai sensi di una surroga, nella stessa posizione creditizia della Parte indennizzata. Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare ad una delle parti contraenti o all'Organismo designato in virtù di tale surroga, saranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalita dei trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro un termine di sei mesi, a condizione che il pagamento degli obblighi fiscali abbia nel frattempo avuto luogo. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili al cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.

ARTICOLO 9

Regolamento delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti

1. Le controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, relative agli investimenti, ivi comprese quelle che riguardano l'ammontare del risarcimento dovranno essere, per quanto possibile, risolte amichevolmente.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per giurisdizione territoriale ed alle sue istanze superiori;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento arbitrale della Commissione dell'ONU sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); l'arbitrato si svolgerà in conformità alle regole in materia di arbitrato del diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) della Commissione delle Nazioni Unite del 1976:

- gli arbitri saranno tre, se non saranno cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti;

- la decisione del Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso tener conto delle disposizioni del presente Accordo e dei principi di diritto internazionale generale riconosciuti dalle due Parti Contraenti;

c) al "Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali, di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", qualora le due Parti Contraenti vi avessero aderito a pieno titolo o al momento in cui lo faranno.

3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati, finché le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nella sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.

ARTICOLO 10

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del Presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse saranno sottoposte, a richiesta di una delle due Parti, alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito nel modo seguente: ogni Parte Contraente dovrà nominare un membro di questo Tribunale entro un termine di due mesi, dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri accordi, chiedere che siano effettuate dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per altri motivi non fosse a lui possibile svolgere questa funzione, il Vice Presidente della Corte sarà invitato a farlo. Ove poi anche il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o non fosse pure a lui possibile esercitare questa funzione, ne verrà invitato il successivo membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti

5. Il Tribunale Arbirtrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni tra i Governi

Le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano o meno relazioni diplomatiche e consolari.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale al quale aderiscono le due Parti Contraenti o da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu favorevoli al loro caso.

2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici, abbia adottato per gli investitori dell'altra Parte Contraente, una normativa più favorevole di quella prevista dal presente Accordo, sarà applicato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14

Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 13 e sarà rinnovato tacitamente per periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo denunci per iscritto un anno prima della data di ogni scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui all'Articolo 14, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalle date predette.

da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Brazzaville il 17 MARS 1994 in lingua francese ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL CONGO

Il Segretario di Stato,
Incaricato della Cooperazione

Secrétaire d'Etat

Jean-Bosco ANIZOCK

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario
della Repubblica Italiana
presso la Repubblica del
Congo

HOOR TEMPIS LIVI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1869):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 12 gennaio 1995.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1995, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 21 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata il 21 febbraio 1995 (atto n. 1869/*A* - relatore on. TRIONE).

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1460):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 marzo 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 maggio 1995.

Relazione scritta annunciata il 17 maggio 1995 (atto n. 1460/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

95G0318

LEGGE 5 luglio 1995, n. **300.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DI GIAMAICA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Un cambiamento della forma nella quale i beni sono investiti non influisce sul loro

carattere di investimenti ed il termine "investimenti" include tutti gli investimenti effettuati prima o dopo la data d'entrata in vigore di tale Accordo. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonché titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per impegni e prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti nonché i redditi da investimento reinvestiti;

d) diritti d'autore, royalties, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni amministrative o ad altri regolamenti per l'esercizio di attività economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore", si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o stia effettuando investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica", si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede

nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

Il potere e qualsiasi atto legale di persone giuridiche sono regolati dalle leggi o regolamenti della parte nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati.

5. Per "redditi", si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza, servizi tecnici, capitali reinvestiti, rendite da capitale ed ogni altro incremento di reddito da investimento.

6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

ARTICOLO 2

Promozione e Protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli

investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle società e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e Clausola della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o investitori di Stati terzi.

2. Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente, non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.

3. Ambedue le Parti devono regolare, in conformità con le loro leggi e regolamenti, i problemi relativi all'ingresso, residenza, lavoro e spostamenti nei loro rispettivi territori, cui devono far fronte i cittadini dell'altra parte ed i membri delle loro famiglie impegnati in attività connesse agli investimenti nello spirito di tale Accordo.

4. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà in futuro a Paesi terzi per effetto di:
   a) una sua partecipazione ad Unioni doganali od Economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali;

b) Accordi economici multilaterali internazionali o;

c) Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4

Risarcimento per Danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di rivoluzioni, di stati di emergenza nazionale, di rivolte, insurrezioni, sommosse o di altri similari avvenimenti, essi avranno un trattamento, per ciò che riguarda restituzione, indennizzo, compensazione o altra liquidazione, non meno favorevole di quello che l'altra Parte Contraente riconosce ai propri cittadini o imprese, o a cittadini e imprese di Paesi Terzi.

2. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal paragrafo 1 di questo articolo, sarà accordata la restituzione o un adeguato risarcimento ai cittadini e alle società di una Parte Contraente che in una qualsiasi delle situazioni a cui si fa riferimento in quel paragrafo subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente risultanti da:

   a) requisizione di loro proprietà da parte delle forze o autorità del Paese in cui è stato effettuato l'investimento;

   b) distruzione della loro proprietà da parte delle forze o autorità del Paese ospite che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non derivi da causa di forza maggiore.

3) I pagamenti del risarcimento devono essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

A R T I C O L O 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per regolamento.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte (a cui d'ora in avanti si farà riferimento con il termine di esproprio o nazionalizzazione) se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità alle disposizioni e procedure di legge.

3. Il risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel determinare il valore di mercato dovrà essere considerato qualsiasi fattore che possa avere influito sul valore prima che dette misure siano state rese pubbliche dalle autorità. L'effettivo valore di mercato sarà determinato in base a parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione del valore dell'investimento, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti come quegli elementi che costituiscono i caratteri distintivi dell'investimento. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso LIBOR a sei mesi ed a partire dalla

data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato e autorizzato al rimpatrio.

ARTICOLO 6

Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti e dei Redditi

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, che essi possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:
   a) capitale netto e quote aggiuntive di capitali utilizzati rispettivamente per dare inizio ad un investimento e per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
   b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
   c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento per chiusura od altri motivi; a condizione che gli introiti costituiscano delle somme considerevoli ed in periodi di eccezionali difficoltà nella bilancia dei pagamenti, il trasferimento di un minimo del 33 1/3% all'anno è garantito in un periodo di 3 anni al tasso commerciale di interesse corrispondente. Tale misura non è pregiudiziale per qualsiasi altro accordo intrapreso tra l'investitore e la Parte Contraente interessata per il trasferimento di tali introiti.
   d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

purchè sia stato ottenuto, se necessario, il consenso relativo al piano di rimborso da parte delle Autorità competenti.

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

3. Una Parte Contraente sarà autorizzata a distaccarsi dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo qualora al capitale introdotto nel suo territorio non sia stato accordato, se richiesto, uno status approvato secondo i regolamenti di controllo sugli scambi in vigore nel territorio di tale Parte Contraente all'epoca della sua introduzione, eccetto se tale capitale sia stato introdotto precedentemente all'esistenza di tali regolamenti.

A R T I C O L O 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa

posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità dei trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento.

ARTICOLO 9

Regolamento di controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Ogni controversia insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra in relazione agli investimenti effettuati da quest'ultimo nel territorio dell'altra Parte Contraente dovrà per quanto possibile essere amichevolmente risolta.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro tre mesi dalla data in cui una delle due Parti abbia avanzato richiesta di conciliazione amichevole, entrambe le Parti potranno ricercare soluzioni locali per la composizione di tali controversie;

3) Se una controversia, relativa ad una questione legale ai termini dell'art. 25 della Convenzione ICSID, riguardante l'esproprio o nazionalizzazione, secondo l'art. 5 del presente Accordo, non sia stata risolta entro un periodo di 18 mesi dalla sua presentazione ad un ente competente

allo scopo di ricercare soluzioni locali, la Parte Contraente, ai sensi degli articoli 28 e 36 della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati" (la Convenzione), darà il suo consenso per sottoporre tali controversie alla conciliazione o arbitrato secondo quanto previsto da tali articoli.

4) Nulla di quanto sancito in questo Articolo deve essere interpretato come impedimento per la Parte Contraente e per l'investitore dell'altra Parte Contraente a convenire di sottoporre in qualsiasi momento, di comune accordo, la controversia di cui ai paragrafi precedenti alla conciliazione o all'arbitrato rispettivamente secondo gli articoli 28 e 36 della Convenzione.

5) Qualora la controversia riguardi una questione che non sia l'esproprio o nazionalizzazione secondo l'articolo 5, la Parte Contraente interessata consentirà alla sua immediata presentazione, se così preferisce l'investitore, a:

a) l'arbitrato o conciliazione secondo gli artt. 28 e 36 della Convenzione ICSID; o

b) un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento Arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) a seguito della Risoluzione UNGA 31/98 del 15 dicembre 1986.
Vi saranno tre arbitri e, se non sono cittadini della Parte Contraente, dovranno essere cittadini degli Stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti; o

c) alla conciliazione in conformità con le Procedure stabilite nelle norme UNCITRAL a seguito della relativa Risoluzione UNGA.

6) In relazione all'arbitrato, la Parte Contraente che è parte della controversia non solleverà alcuna obiezione a

qualsiasi livello di procedure o di applicazione di una decisione sul fatto che l'investitore, che è l'altra Parte Contraente della controversia, abbia ricevuto, a seguito di un contratto d'assicurazione, una indennità relativa ad alcune o a tutte le sue perdite.

7) Una persona giuridica inserita o costituita secondo la legge in vigore nel territorio di una Parte Contraente nella quale, prima che insorgesse una tale controversia, la maggioranza delle quote era di proprietà di cittadini dell'altra Parte Contraente, deve essere trattata - secondo quanto previsto dall'Articolo 25 (2b) della Convenzione - come un cittadino dell'altra Parte Contraente.

8.1 Nessuna Parte Contraente deve perseguire attraverso i canali diplomatici una controversia che si riferisca al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad investimenti (il Centro) a meno che:

a) il Segretario Generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale costituito da esso, decida che la controversia non ricade nella giurisdizione del Centro; o

b) l'altra Parte Contraente non tenga fede e non rispetti la decisione presa dal tribunale arbitrale.

Ciò non preclude scambi diplomatici informali al solo scopo di facilitare una risoluzione delle controversie.

8.2 Inoltre, entrambe le Parti Contraenti devonc anche astenersi dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad ogni procedura di conciliazione od arbitraggio stabilita secondo i regolamenti UNCITRAL fino a quando tali procedure siano state concluse e la Parte Contraente interessata non sia riuscita a soddisfare la normativa della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 10

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tré mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine dei due membri non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile effettuare le nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile effettuare le nomine, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale può comunque, per sua decisione, stabilire che una più alta proporzione dei costi debba essere a carico di una delle due Parti Contraenti e tale decisione sarà vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

   Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato tale trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14

Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'articolo 13 e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ogni scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Kingston il 29 settembre 1993 in lingua italiana ed in lingua inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
L'AMBASCIATORE
(Antonino Provenzano)

Per il Governo di Giamaica

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1616):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 14 novembre 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 31 gennaio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1453):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 marzo 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 maggio 1995.

Relazione scritta annunciata il 17 maggio 1995 (atto n. 1453/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

95G0319

LEGGE 5 luglio 1995, n. **301.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
(a) per quanto concerne il Bangladesh:
l'imposta sul reddito (the income tax);
(qui di seguito indicata quale "imposta del Bangladesh");
(b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Bangladesh" designa la Repubblica Popolare del Bangladesh;
b) il termine Italia designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Bangladesh o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi altro ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno

Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:
   (a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
   (b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:
   (1) per quanto concerne il Bangladesh: il "National Board of Revenue" o un suo rappresentante autorizzato;
   (2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) un magazzino, collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito a terzi;
(g) una miniera, un giacimento di petrolio, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 183 giorni.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;

(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;

(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato ma soltanto se:

(a) essa ha ed abitualmente esercita in detto primo Stato, il potere generale di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa, o

(b) essa dispone abitualmente in detto primo Stato di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale esegue abitualmente ordinazioni o effettua consegne per conto dell'impresa, o

(c) essa abitualmente assicura ordinazioni per la vendita di merci in detto primo Stato, interamente o quasi interamente per conto dell'impresa stessa, o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o che la controllino.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività e le loro attività non siano definite nel sub-paragrafo (c) del paragrafo 4 del presente articolo.

6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. L'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresì considerati "beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività

nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Tuttavia, detti utili possono essere tassati anche nell'altro Stato contraente, ma l'imposta così applicata deve essere ridotta del 50 per cento del suo ammontare.

3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorchè

a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario l'imposta così applicata non può eccedere:
(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, se gli interessi sono corrisposti da una banca o da un altro istituto finanziario (compresa una compagnia di assicurazione);
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:
(a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
(b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive), di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreto, nonchè per l'uso o la concessione in uso di un'attrezzatura industriale, commerciale o scientifica e per informazioni concernenti un'esperienza acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico, ma non comprende i pagamenti effettuati per il funzionamento di miniere, cave o di ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6, o dall'alienazione di azioni di una società i cui beni consistono principalmente in detta proprietà, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1,2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che:
(a) egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o
(b) egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano od oltrepassano in totale 120 giorni nel corso dell'anno fiscale.

2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati. ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7,14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle prestazioni degli artisti dello spettacolo e degli sportivi nel caso che la loro visita si svolga nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto dai Governi di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
      i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
      ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia

mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI ED INSEGNANTI

Un professore o un insegnante il quale soggiorni emporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in .no Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, un istituto superiore, una scuola od altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21

STUDENTI E APPRENDISTI

1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente in qualità di studente presso un'università, istituto superiore, scuola o altro analogo istituto d'istruzione di detto altro Stato o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della sua prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:

a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e
b) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro Stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.

2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o nel quadro di un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, è esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio; e
b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione e che provengono dall'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità alle disposizioni dei seguenti paragrafi.

2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Bangladesh concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta del Bangladesh dell'imposta dovuta in un territorio diverso dal Bangladesh (che non contrastino col principio generale in questione), l'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana e in conformità della presente Convenzione, sia direttamente sia mediante ritenuta sui profitti, redditi o utili imponibili derivanti da fonti situate in Italia, sarà imputata a credito su ogni imposta del Bangladesh dovuta sugli stessi profitti, redditi od utili imponibili sui quali è calcolata l'imposta italiana.

3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Bangladesh, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata in Bangladesh, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito, in base alla legislazione italiana.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi e sugli interessi provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per promuovere lo sviluppo economico di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 25 per cento.

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che:

a) facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che sono accordate ai propri residenti; e

b) non modifichino le disposizioni delle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti concernenti l'imposizione fiscale delle persone non residenti in quanto tali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente Convenzione egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24,

a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè a prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi,

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che riveleerebbero un segreto commerciale industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) in Bangladesh, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1° luglio 1980; e

b) in Italia:
   i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio 1980;
   ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1980.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1980 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

Articolo 30

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via

diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicata:

a) in Bangladesh, per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1° luglio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e

b) in Italia:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
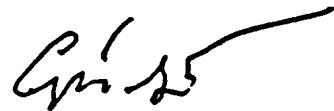
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta in duplice esemplare a Roma il giorno 20 marzo 1990, nelle lingue italiana, bengali ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh

PROTOCOLLO

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione.

Resta inteso:

a) che, con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

b) che, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale non sarà assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;

c) che, con ulteriore riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, le disposizioni ivi contenute continueranno ad applicarsi fino a che rimarranno in vigore le disposizioni contenute nella sezione 44 C del "Bangladesh Income Tax Act, 1922";

d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 13, una società i cui investimenti in beni immobili sono pari o superiori al 75 per cento del suo capitale investito sarà considerata come una società il cui patrimonio consiste principalmente in beni immobili;

e) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" non deve essere interpretata nel senso che i termini previsti dalla legislazione nazionale non devono essere osservati; un reclamo ai sensi dell'articolo 25 non può essere preso in considerazione qualora il contribuente non abbia avviato l'azione prescritta dalla legislazione nazionale per impedire la scadenza di detti termini;

f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti Autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;

g) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi alle Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS), all'Azienda di Stato italiana delle Poste e Telegrafi (PP.TT), all'Istituto italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.) e all'Ente italiano per il Turismo (E.N.I.T.), nonchè ai corrispondenti enti pubblici del Bangladesh sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, in particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 20 marzo 1990, nelle lingue italiana, bengali ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh

C O N V E N T I O N

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION.

The Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Bangladesh,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion;

Have agreed as follows:

Article 1

Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

a) in the case of Bangladesh, the income tax;
(hereinafter referred to as "Bangladesh tax");

b) in the case of Italy:

i) the personal income tax (imposta sul reddito delle persone fisiche);

ii) the corporate income tax (imposta sul reddito delle persone giuridiche);

whether or not they are collected by withholding at source (hereinafter referred to as "Italian tax").

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The compctent authorities of the Contracting States shall notify each other of any important changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

General Definitions

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term "Bangladesh" means the People's Republic of Bangladesh;
b) the term "Italy" means the Republic of Italy;
c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Bangladesh or Italy as the context requires;
d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
e) the term "company" means any body corporate or any other entity which is treated as body corporate for tax purposes;
f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
h) the term "nationals" means:
   a) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;
   b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;
i) the term "competent authority" means:
   1. in the case of Bangladesh, the National Board of Revenue, or its authorised representative;
   2. in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:
(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others;
(g) a mine, oil well, quarry or other place of extraction of natural resources;
(h) a building site or construction or assembly project which exists for more than 183 days.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:
(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 of this Article applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State but only if:

(a) he has, and habitually exercises, in the first-mentioned State, a general authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise, or

(b) he habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders or makes deliveries on behalf of the enterprise, or

(c) he habitually secures orders for the sale of goods or merchandise in the first-mentioned State, wholly or almost wholly on behalf of the enterprise itself, or on behalf of the enterprise and other enterprises controlled by it or which have a controlling interest in it.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such person is acting in the ordinary course of his business and his activities are not as described in sub-paragraph (c) of paragraph 4 of this Article.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude such Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. Profits from the operation of ships in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. However, such profits may also be taxed in the other Contracting State, but the tax so charged shall be reduced by an amount equal to fifty per cent of such tax.

3. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits derived from the partecipation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly or indirectly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting State shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not effect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subject to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed:
a) 10 per cent of the gross amount of the interest, if the interest is derived by a bank or any other financial institution (including an insurance company);
b) 15 per cent of the gross amount of the interest, in all other cases.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:
a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof, or
b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other

Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State but, if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copy-right of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience but does not include any payment in respect of the operation of mines, quarries or other places for extraction of natural resources.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or

administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by that permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard to the other provisions of this Convention.

Article 13

Capital Gains

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in Article 6, or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of such property, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the

operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State, unless:
a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
b) his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 120 days in the fiscal year.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artists and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artist, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in the other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to services of entertainers and athletes if their visit is within the scope of cultural or sports exchange programme agreed to by the Governments of both the Contracting States.

Article 18

Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

Government service

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or an administrative or political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
   b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
   i) is a national of that State; or
   ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or an administrative or political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national and a resident of that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States or an administrative or political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Professors and teachers

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 21

Students and Trainees

1. An individual who was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and is temporarily present in that State solely as a student at a university, college, school or other similar educational institution in that other State or as a business or technical apprentice shall, from the date of his first arrival in that other State in connection with that visit, be exempt from tax in that other State:

(a) on all remittances from abroad for purposes of his maintenance, education or training; and

(b) on any remuneration for personal services rendered in that other Contracting State with a view to supplementing the resources available to him for such purposes.

2. An individual who was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and is temporarily present in that other State solely for the purpose of study, research or training as a recipient of a grant, allowance or award from a scientific, educational, religious or charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the Government of a Contracting State shall, from the date of his first arrival in that other State in connection with that visit, be exempt from tax in that other State:
(a) on the amount of such grant, allowance or award; and
(b) on all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training.

Article 22

Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 23

Method for elimination of double taxation

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the provisions of the following paragraphs.

2. Subject to the provisions of the law of Bangladesh regarding the allowance as a credit against Bangladesh tax of tax payable in a territory outside Bangladesh (which shall not affect the general principle hereof), tax payable under the laws of Italy and in accordance with this Convention, whether

directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within Italy shall be allowed as a credit against any Bangladesh tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which the Italian tax is computed.

3. If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Bangladesh, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide. In that case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Bangladesh, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

On the contrary, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income, in accordance with the Italian laws.

4. For the purposes of paragraphs 2 and 3 of this Article, where tax on business profits, dividends and interest arising in a Contracting State is exempted or reduced to promote the economic development of that State, such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid at an amount not exceeding 25 per cent.

Article 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

4. Nothing contained in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall be construed as:

(a) obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions which it grants to its own residents; and

(b) affecting any provisions of the tax laws of the respective Contracting States regarding the imposition of tax on non-resident persons as such.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade. business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

Diplomatic Agents and Consular Officials

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

Refunds

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund and shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.

Article 29

Entry into force

1. The Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) in Bangladesh, in respect of income assessable for any assessment year commencing on or after the first day of July 1980; and

b) in Italy:

   i) in respect of taxes withheld at source, to income arising on or after 1st January 1980;

   ii) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January 1980.

3. Claims for refund or credits arising in accordance with this Convention in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States referring to the periods beginning on or after the 1st January 1980 and until the entry into force of this Convention shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Convention or from the date the tax was charged, whichever is later.

Article 30

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) in Bangladesh for any year of assessment commencing on or after the first day of July in the calendar year next following that in which the notice of termination is given; and

b) in Italy:

   i) in respect of taxes withheld at source, to income arising on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given;

   ii) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Roma this day of March 20 1990, in the Italian, Bengali and English languages, all the texts being equally authentic, except in case of doubt, when the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the People's Republic of Bangladesh

P R O T O C O L

At the signing of the Convention concluded today between the People's Republic of Bangladesh and the Republic of Italy for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood:
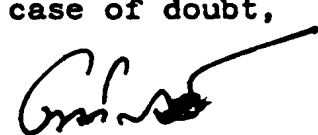
a) that, with reference to Article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

b) that, with reference to Article 8, paragraph 1, an enterprise of a Contracting State deriving profits from the operation of aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;

c) that, with further reference to Article 8, paragraph 2, the provision contained therein will continue to be effective as long as the provision contained in Section 44C of Bangladesh Income Tax Act, 1922 continues to remain in force;

d) that, with reference to paragraph 1 of Article 13, a company whose investments in immovable property are equal to or more than 75 per cent of its capital employed shall be deemed to be a company whose assets consist principally of immovable property;

e) that, with reference to paragraph 1 of Article 25, the expression "irrespective of the remedies provided by the domestic laws" shall not be understood to mean that the time limits prescribed by domestic laws shall not be observed; a claim under Article 25 shall not be entertained where the taxpayer has not taken the appropriate action under the domestic laws to prevent such time limits from expiring;

f) the provision of paragraph 3 of Article 28 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in this Convention;

g) the remunerations paid to an individual in respect of services rendered to the Italian State Railways (FF.SS.), the Italian State Post undertaking (PP.TT.), the Italian Foreign Trade Institution (I.C. E.) and the Italian Tourism body (E.N.I.T.), as well as to the corresponding public bodies of Bangladesh, are covered by the provisions concerning governmental functions and, consequently, by paragraph 1 and 2 of Article 19 of the Convention.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Rome this day of March 20 1990, in the Italian, Bengali and English languages, all the texts being equally authentic, except in case of doubt, when the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the People's Republic of Bangladesh

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1108):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 3 agosto 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 22 settembre 1994.

Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1000):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 aprile 1995.

Relazione scritta annunciata il 16 maggio 1995 (atto n. 1000/*A* - relatore sen. DELL'UOMO).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

95G0320

LEGGE 5 luglio 1995, n. **302.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderosi di creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e,

consapevoli che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimenti" si intende ogni bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.

Fatta salva la portata generale di quanto sopra, il termine "investimenti" indica in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto di proprietà in rem, compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimenti;
b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli dello Stato e pubblici in genere, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente;
c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali registrati, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti industriali, nomi commerciali e avviamento;

e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle vigenti disposizioni in merito all'esercizio di attività economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non comporta un cambiamento della sua natura.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali, filiali ed affiliate estere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.

3. Per "persona fisica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di tale Parte, in conformità alle leggi in essa vigenti.

4. Per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità che abbia sede nel territorio di una di esse e sia da quest'ultima riconosciuta, come ad esempio istituzioni pubbliche o private, società di capitali, società di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, utili da interessi, utili da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, come ad esempio a mezzo di materie prime, prodotti agricoli, bestiame e prodotti industriali.

6. Il presente Accordo si applica sul territorio di ciascuna Parte Contraente e nelle acque territoriali di ciascuna Parte Contraente, fino ad un limite di duecento miglia marine.

7. Per "accordo sugli investimenti" si intende un accordo tra una Parte (o sue Agenzie) ed un investitore dell'altra Parte, che abbia per oggetto un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o quanto quello della nazione più favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad avere la possibilità di effettuare un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2 - PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.

2. Fatte salve le eccezioni previste al punto 2 del Protocollo, gli investitori di una Parte Contraente avranno il diritto di accesso alle attività di investimento sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle previste all'art. 3.1.

3. Entrambe le Parti Contraenti dovranno sempre garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte. Entrambe le Parti Contraenti dovranno garantire che la gestione, il trattamento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e le imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte Contraente dovrà mantenere sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

ARTICOLO 3 - TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, dovranno accordare agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè alle attività a questi associate ed agli utili che ne derivino, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dai propri investitori o investitori di Stati terzi, nonchè alle attività a questi associate ed agli utili che ne derivino.

2. Laddove dalla legislazione di una delle Parti Contraenti risultasse un quadro normativo in base al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori dell'altra Parte sarà applicato agli investitori della Parte Contraente in causa anche per i rapporti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una delle Parti Contraenti può accordare ad investitori di Stati terzi in ragione della loro appartenenza ad un'Unione economica o doganale, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale, oppure ad un Accordo per evitare la doppia imposizione o per favorire gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, di stato di emergenza, di guerre civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento dovrà fornire un adeguato risarcimento per dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti per risarcimento saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per gli investitori dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto ad investitori di Stati terzi.

ARTICOLO 5 - NAZIONALIZZAZIONI, ESPROPRI E MISURE EQUIVALENTI

1. Gli investimenti cui si riferisce il presente Accordo non dovranno essere soggetti ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, di possesso, di controllo o di godimento, ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, da regolamenti o da provvedimenti disposti dalle competenti autorità.

2. Gli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non dovranno essere "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a qualsiasi misura che abbia un effetto equivalente sul territorio dell'altra Parte Contraente, eccetto che per scopi di interesse pubblico o nazionale ed in cambio di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento, ed a condizione che queste misure vengano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e le procedure giuridiche.

3. Il giusto risarcimento sarà calcolato sulla base dei reali valori di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o espropriazione siano state annunciate o rese pubbliche. In assenza di un'intesa tra la Parte Contraente ospitante l'investimento e l'investitore durante le procedure di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento sarà determinato sulla base degli stessi parametri di riferimento e degli stessi tassi di cambio presi in considerazione nella documentazione concernente la costituzione dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a tale risarcimento dovrà essere quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano annunciati o resi noti.

4. Il risarcimento sarà considerato effettivo se sarà stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investimento era stato realizzato dall'investitore straniero, nella misura in cui quella valuta è o rimane convertibile oppure, viceversa, in ogni altra valuta accettata dall'investitore.

5. Il risarcimento verrà considerato puntuale se avverrà senza indebito ritardo.

6. Il risarcimento sarà comprensivo degli interessi calcolati al tasso LIBOR su base semestrale a partire dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.

7. Un cittadino o un'impresa di una delle Parti Contraenti che asserisca che una parte o la totalità dei propri investimenti sia stata espropriata avrà diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle Autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte allo scopo di determinare tutte le questioni ad esso attinenti.

8. In mancanza di un accordo tra l'investitore e l'Autorità competente, l'ammontare del risarcimento sarà determinato secondo le procedure per la composizione delle controversie di cui all'articolo 9 del presente Accordo. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai profitti derivanti da un investimento, nonché, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

10. Se, a seguito di espropriazione o misura equivalente, il bene in questione non è stato interamente o parzialmente utilizzato a scopi pubblici, il proprietario o i suoi assegnatari hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato, sempreché questa disposizione sia prevista dalla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.

ARTICOLO 6 - RIMPATRIO DEI CAPITALI, PROFITTI E REDDITI

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile, di:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali, ivi compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro tipo di utile;

c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da attività e servizi prestati in relazione agli investimenti effettuati sul territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora più favorevole.

ARTICOLO 7 - SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia autorizzata abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento di pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua agenzia autorizzata in virtù di tale cessione, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI TRASFERIMENTO

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno avere luogo senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi una volta assolti tutti gli obblighi fiscali, e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio ufficiale vigente alla data in cui l'investitore ne faccia richiesta, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 5 paragrafo 3 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si considereranno assolti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale l'investimento è stato realizzato.

ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte in merito agli investimenti, ivi comprese quelle sull'ammontare del risarcimento, saranno, per quanto possibile, risolte in via amichevole.

2. Laddove l'investitore ed un'entità di una Parte Contraente abbiano stipulato un Accordo sugli investimenti, verrà applicata la procedura prevista da tale Accordo.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

a) ai tribunali della Parte Contraente competenti per territorio;
b) al "Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative ad investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
c) ad un tribunale arbitrale "ad hoc", in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), alle cui decisioni la Parte Contraente ospitante accetta di sottoporsi.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario in corso, finché le relative procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale arbitrale o alla sentenza del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alle norme di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

ARTICOLO 10 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso canali diplomatici.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte amichevolmente nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, esse saranno, per iniziativa di una delle Parti, sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

3. Il tribunale arbitrale verrà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti nominerà un membro del tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi, in qualità di Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano ancora state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere di provvedervi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine, la richiesta verrà rivolta al Vice-Presidente della Corte. Ove anche il Vice-Presidente fosse cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine, vi provvederà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle Parti Contraenti in eguale misura. Il tribunale arbitrale stabilirà le proprie modalità procedurali.

ARTICOLO 11 - RELAZIONI TRA I GOVERNI

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 - APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI VARIE

1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui siano firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme generali di diritto internazionale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi sugli investimenti, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora, successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, intervenga una variazione nella legislazione del Paese nel quale l'investimento ha avuto luogo, i diritti acquisiti dall'investitore in virtù della precedente legislazione non saranno modificati.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche.

ARTICOLO 14 - DURATA E SCADENZA

1. Il presente Accordo avrà durata di 15 anni a partire dalla data dell'avvenuta notifica di cui all'Articolo 13 e rimarrà in vigore per un successivo periodo di 10 anni, salvo che una delle Parti lo denunci per iscritto con un preavviso di un anno dalla data di scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
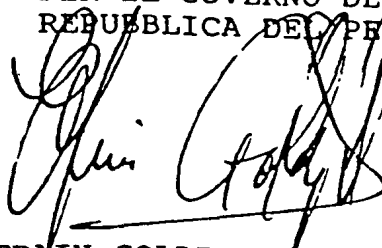
Fatto a Roma, il cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquattro, in due esemplari, in lingua italiana e castigliana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
CARLO AZEGLIO CIAMPI Presidente del Consiglio dei Ministri	EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri

P R O T O C O L L O

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno concordato le seguenti clausole che si considereranno parte integrante dell'Accordo stesso.

Disposizioni Generali

Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute con riferimento agli "investimenti" si applicano - come previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti - anche a:

a) l'incremento di valore degli investimenti;

b) le seguenti attività associate: organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di imprese, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture per la gestione commerciale; la redazione, l'applicazione, la gestione di contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualunque tipo di proprietà compresa quella intellettuale; la accensione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività associate" comprendono altresì:

i) la concessione di franchigie o diritti inerenti a licenze;

ii) registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per condurre attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati speditamente, come sancito dalla legislazione delle due Parti;

iii) accesso alle istituzioni finanziarie in qualsiasi valuta, ai crediti ed ai mercati valutari;

iv) accesso ai fondi posseduti dalle istituzioni finanziarie;

v) l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la gestione commerciale ordinaria, ivi comprese, ma non soltanto, le attrezzature d'ufficio e le automobili, e l'esportazione di qualsiasi attrezzatura ed automobile così importata;

vi) la divulgazione di informazioni commerciali;

vii) la realizzazione di indagini di mercato;

viii) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi gli agenti, i consulenti ed i distributori (cioè mediatori nel settore della distribuzione dei prodotti non fabbricati dai medesimi), i servizi prestati dagli stessi in tali qualità nonchè la loro partecipazione a fiere ed altri eventi promozionali;

ix) la commercializzazione di merci e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o a mezzo di pubblicità e contatti diretti con cittadini e imprese; e

x) il pagamento di beni e servizi in valuta locale.

2. In riferimento all'Articolo 2

a) Le Parti Contraenti concluderanno con investitori dell'altra Parte, che operino investimenti di interesse nazionale nel loro territorio, un accordo in materia di investimenti, sulla base della legislazione delle Parti Contraenti, che regolerà gli specifici rapporti giuridici derivanti da tali investimenti.

b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà condizioni per la creazione, l'ampliamento o il proseguimento di investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di obblighi inerenti l'esportazione della produzione e che specifichino che le merci debbano essere acquisite localmente, o condizioni analoghe.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi effettivi per avanzare reclami e per far valere diritti relativi ad investimenti, autorizzazioni ad essi connesse e accordi in materia di investimenti.

d) Ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, autorizzati a prestare un'attività lavorativa sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, verranno assicurate condizioni di lavoro adeguate al fine di svolgere le loro attività professionali, conformemente alla legislazione della Parte Contraente ove ha luogo l'investimento.

e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente verranno autorizzati ad entrare e soggiornare nel territorio dell'altra Parte Contraente al fine di creare, sviluppare, gestire o fornire consulenza in merito all'operazione di un investimento rispetto al quale essi, o un'impresa della prima Parte che li impieghi, abbiano impegnato o si apprestino ad impegnare consistenti somme di capitali o per altri fini.

f) Le imprese legalmente costituite sulla base di leggi o regolamenti vigenti in una delle Parti saranno autorizzate ad assumere personale ai massimi livelli dirigenziali, indipendentemente dalla nazionalità e conformemente alla legislazione di detta Parte.

3. In riferimento all'Articolo 3

a) A tutte le attività connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate, di fonti energetiche, combustibili e mezzi di produzione, come pure ad ogni altro tipo di operazioni a ciò correlate e in qualche modo legate ad attività imprenditoriali, ai sensi del presente Accordo dovrà essere accordato, sul territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ad analoghe attività ed iniziative intraprese da cittadini residenti o investitori di un Paese terzo.

b) Ciascuna Parte Contraente gestirà, sulla base delle proprie leggi e regolamenti e nel modo più favorevole possibile, tutti i problemi legati all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla circolazione sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte e dei loro familiari che svolgano attività connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.

4. In riferimento all'articolo 5

Sarà considerata nazionalizzazione o esproprio di un investitore di una delle Parti Contraenti ogni misura di nazionalizzazione o esproprio di merci o diritti appartenenti ad un'impresa controllata dall'investitore, come pure la sottrazione di risorse finanziarie o di altri beni all'impresa o, viceversa, ogni misura che riduca sostanzialmente il valore della stessa.

5. In riferimento all'articolo 9

Ai sensi dell'articolo 9 (3) (c), l'arbitrato sarà esercitato conformemente agli standard arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonché nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; nel caso in cui questi ultimi non fossero cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri, effettuata, se necessario, sulla base delle norme UNCITRAL, sarà concordata dalle Parti Contraenti. Entrambe le Parti Contraenti concorderanno, inoltre, la sede ove l'arbitrato dovrà avere luogo.

b) Nell'adozione delle proprie delibere il Tribunale arbitrale applicherà le disposizioni contenute nel presente Accordo, come pure le norme UNCITRAL su tale specifica materia.

Il riconoscimento e l'applicazione della delibera arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti saranno regolati ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle relative Convenzioni internazionali da queste sottoscritte.
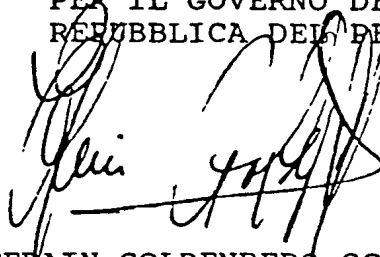
Fatto a Roma, il giorno cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquattro, in due esemplari, in lingua italiana e castigliana, ambedue facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

CARLO AZEGLIO CIAMPI
Presidente del
Consiglio dei Ministri

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL PERU'

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1867):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 12 gennaio 1995.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1995, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 21 febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1458):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 marzo 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 maggio 1995.

Relazione scritta annunciata il 17 maggio 1995 (atto n. 1458/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

95G0321

LEGGE 5 luglio 1995, n. **303.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
TRA LE COLLETTIVITA' TERRITORIALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

- nell'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera delle Collettività Territoriali sottoscritta in data 21 maggio 1980, ratificata dalla Francia il 23 dicembre 1983 e dall'Italia il 19 novembre 1984

- nell'intento di contribuire al rafforzamento dei tradizionali rapporti di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del processo di integrazione europea,

- consapevoli dei vantaggi legati alla cooperazione transfrontaliera tra collettività territoriali,

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti favoriscono le iniziative delle collettività territoriali tendenti a sviluppare la cooperazione transfrontaliera.

ARTICOLO 2

Ai sensi del presente Accordo si intendono per collettività territoriali:

Per quanto concerne l'Italia: le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi comunali e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la fascia frontaliera di 25 chilometri dalla frontiera italo-francese.

Per quanto concerne la Francia: la collettività territoriale della Corsica, le Regioni, i Dipartimenti, i Comuni ubicati alla frontiera tra i territori delle Parti Contraenti, gli altri Comuni ubicati nei dipartimenti frontalieri, nonche' le associazioni che potranno essere istituite dalle collettività precitate.

ARTICOLO 3

Nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale e degli impegni internazionali di ciascuna delle Parti Contraenti e nei limiti delle competenze loro riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale, le collettività territoriali potranno concludere accordi ed intese di cooperazione transfrontaliera nei seguenti settori:

- lo sviluppo urbano e regionale;
- i trasporti e le comunicazioni;
- l'energia;
- la protezione dell'ambiente;
- il trattamento dei rifiuti, la costruzione di collettori delle acque usate e di depuratori;
- l'insegnamento e la ricerca scientifica e tecnologica applicata;
- la formazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale;
- l'igiene e la sanità;
- la cultura e lo sport;
- la mutua assistenza in caso di catastrofe e di sinistro;
- lo sviluppo economico e sociale;
- il miglioramento delle strutture agrarie;
- il turismo.

La predetta elencazione potrà subire modifiche con apposito scambio di note fra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 4

Gli accordi e le intese fra le collettività territoriali saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dal diritto interno di ciascuna delle Parti Contraenti e degli impegni internazionali assunti dalle Parti stesse.

Gli accordi e le intese concluse ai sensi del presente Accordo non possono pregiudicare la cooperazione transfrontaliera posta in essere sotto diverse forme dalle Parti Contraenti ed in particolare quella stabilita sulla base di un accordo internazionale.

Gli accordi e le intese fra le collettività territoriali non potranno pregiudicare la facoltà delle Parti Contraenti di concludere ulteriori accordi in materia di cooperazione transfrontaliera.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti non sono in alcun modo impegnate dalle conseguenze contrattuali degli accordi e delle intese concluse fra le collettività territoriali o dalla applicazione di tali accordi ed intese.

ARTICOLO 6

Gli accordi conclusi fra le collettività territoriali devono identificare il diritto applicabile a tali accordi. Il

diritto applicabile è quello di una delle due Parti Contraenti. La giurisdizione competente sarà quella dello Stato il cui diritto è applicabile in forza dell'accordo concluso fra le collettività territoriali.

ARTICOLO 7

Le Parti Contraenti si scambieranno informazioni e si concerteranno sugli sviluppi della cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali nel corso dei lavori della Commissione mista per i problemi di frontiera.

ARTCOLO 8

Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo che coinciderà con il momento della ricezione dell'ultima notifica.

ARTICOLO 9
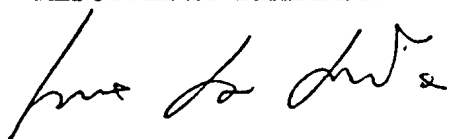
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata . Esso potrà essere denunciato da una delle Parti Contraenti con un preavviso di sei mesi. La denuncia diverrà effettiva alla scadenza del termine di preavviso.

La denuncia non avrà effetto sugli accordi o intese di cooperazione transfrontaliera fra le collettività territoriali in vigore alla data in cui la denuncia diverrà effettiva.

FATTO a. Roma... , il. 26:.XI:1993
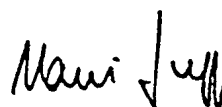
In due esemplari originali, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
Beniamino ANDREATTA Ministro degli Affari Esteri	Alain JUPPE Ministro degli Affari Esteri

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1868):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 12 gennaio 1995.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1995, con pareri delle commissioni I, V e VI.
Esaminato dalla III commissione il 21 febbraio 1995.
Relazione scritta annunciata il 21 febbraio 1995 (atto n. 1868/*A* - relatore on. MORSELLI).
Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1459):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 marzo 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 10 maggio 1995.
Relazione scritta annunciata il 17 maggio 1995 (atto n. 1459/*A* - relatore sen. VISENTIN).
Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

95G0322

LEGGE 5 luglio 1995, n. **304.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

ACCORDO
DI COOPERAZIONE E DI UNIONE DOGANALE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE D'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

dall'altro,

DECISI a consolidare e ad ampliare i già stretti vincoli esistenti tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino

CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare i vincoli esistenti tra le parti, in particolare nei settori commerciali, economici, sociali e culturali instaurando una cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea per tutte le questioni di interesse comune ,

CONSIDERANDO che, data la situazione di San Marino e il suo attuale inserimento nel territorio doganale della Comunità, è necessario creare un'unione doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il presente accordo tra la Comunita economica europea e la Repubblica di San Marino crea un'unione doganale tra le parti e si prefigge di promuovere una cooperazione globale fra di esse al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica di San Marino e di favorire il consolidamento delle loro relazioni.

TITOLO I

UNIONE DOGANALE

ARTICOLO 2

E' istituita un'unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, fatta eccezione per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 3

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano

a) alle merci prodotte nella Comunità o nella Repubblica di San Marino, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino ,

b) alle merci provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino.

2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, esigibili, purche tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.

ARTICOLO 4

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunita o nella Repubblica di San Marino, per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti che provengano da paesi terzi e che non si trovavano in libera pratica ne nella Comunità né nella Repubblica di San Marino.

L'applicazione di tali disposizioni alle merci suddette è tuttavia subordinata alla riscossione, nella parte contraente di esportazione, dei dazi doganali che, nella Comunità, gravano sui prodotti dei paesi terzi impiegati per la loro fabbricazione.

ARTICOLO 5

1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro i nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente.

2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresi' a non modificare i dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle importazioni provenienti dalla Comunita al 1° gennaio 1991, fatti salvi gli impegni esistenti fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtu degli scambi di lettere del 21 dicembre 1972.

ARTICOLO 6

1. Gli scambi commerciali tra la Comunita e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Onde consentire l'eliminazione al 1° gennaio 1996 delle tasse di effetto equivalente attualmente applicate alle importazioni provenienti dalla Comunita, la Repubblica di San Marino s'impegna, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo a istituire un'imposta complementare a quella attualmente prevista per le merci importate, riguardante i prodotti nazionali destinati al consumo interno. Questa imposta sarà pienamente applicabile alla data succitata. L'imposta complementare, applicata a titolo di compensazione, e calcolata sul valore aggiunto dei prodotti nazionali con aliquote pari a quelle applicate alle merci importate, dello stesso tipo.

3. a) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità, fatta eccezione per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, ammette le importazioni provenienti dalla Repubblica di San Marino in esenzione dai dazi all'importazione.

b) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, nei confronti della Repubblica di San Marino, gli stessi dazi all'importazione applicabili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

4. Nel settore degli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e San Marino, la Repubblica di San Marino s'impegna a riprendere la normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e di qualità, nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

ARTICOLO 7

1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunita

- la tariffa doganale della Comunità ,

- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunità e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale ,

- le disposizioni della politica commerciale comune della Comunita ,

- la regolamentazione comunitaria concernente gli scambi di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita economica europea, fatta eccezione per le restituzioni e gli importi compensativi concessi all'esportazione ,

- la regolamentazione comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle applicabili nella versione in vigore in qualsiasi momento nella Comunità.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, dal secondo al quinto trattino, sono precisate dal Comitato di cooperazione.

3. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, sono esonerati dai dazi doganali le pubblicazioni, gli oggetti d'arte, il materiale scientifico o didattico, i medicinali e gli apparecchi sanitari offerti al Governo della Repubblica di San Marino, nonché le onorificenze e le medaglie, i francobolli, gli stampati e altri oggetti o valori simili ad uso del governo.

ARTICOLO 8

1. a) Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo ai sensi della lettera b), la Repubblica di San Marino autorizza la Comunità ad occuparsi, a nome e per conto della Repubblica di San Marino, delle formalità di sdoganamento in particolare dell'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi destinati alla Repubblica di San Marino. Tali formalità verranno espletate tramite gli uffici doganali comunitari enumerati nell'allegato.

b) Al termine di questo periodo e nell'ambito dell'articolo 26, la Repubblica di San Marino si riserva di esercitare, previo accordo delle parti contraenti, il proprio diritto di espletare le formalità di sdoganamento.

2. I dazi all'importazione riscossi sulle merci, in applicazione del paragrafo 1 sono riscossi per conto della Repubblica di San Marino Quest'ultima si impegna a non rimborsare agli interessati gli importi riscossi, direttamente o indirettamente, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo 4.

3. In seno al Comitato di cooperazione sono determinate

a) l'eventuale modifica dell'elenco degli uffici doganali comunitari competenti per lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 1, nonche la procedura di rispedizione delle merci stesse nella Repubblica di San Marino

b) le modalità di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino degli importi riscossi a norma del paragrafo 2, tenendo conto della percentuale

che la Comunità economica europea puo' detrarre a titolo delle spese amministrative conformemente alla normativa in vigore in materia nella Comunità .

c) qualsiasi altra modalità necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

4. Le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati dalla Repubblica di San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione. Tuttavia, la Repubblica di San Marino si impegna a non concedere restituzioni all'esportazione o importi compensativi superiori a quelli concessi dalla Comunità economica europea all'esportazione verso i paesi terzi.

ARTICOLO 9

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 10

Il presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali oppure di tutela delle specie vegetali, di protezione dei tesori nazionali aventi un valore artistico, storico o archeologico o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, nonché le normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria, ne una restrizione dissimulata nel commercio tra le parti contraenti.

ARTICOLO 11

Le parti contraenti evitano qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari dell'altra parte contraente.

I prodotti spediti nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.

ARTICOLO 12

1. In caso di gravi perturbazioni di un settore dell'attività economica di una delle parti contraenti, la parte interessata puo' prendere le misure di salvaguardia necessarie, alle condizioni e secondo le procedure di cui ai paragrafi seguenti.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, prima di prendere le misure ivi previste, o appena possibile, per i casi di cui al paragrafo 3, la parte contraente in causa fornisce al Comitato di cooperazione tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione, al fine di ricercare una soluzione accettabile per le parti contraenti. Su richiesta dell'altra parte, prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso, avra luogo una consultazione in seno al Comitato di cooperazione.

3. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, senza esame preliminare, la parte contraente interessata puo' applicare senza indugio le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

4. Vengono scelte in via prioritaria le misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure non devono oltrepassare la portata strettamente indispensabile per rimediare alle difficoltà verificatesi.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al Comitato di cooperazione e sono oggetto, in seno a quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per poterle abolire non appena le circostanze lo consentano.

ARTICOLO 13

1. Oltre alla cooperazione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, le autorità amministrative incaricate, nell'ambito delle parti contraenti, della esecuzione delle disposizioni del presente accordo si prestano reciproca assistenza in tutti gli altri casi affinché tali disposizioni siano rispettate.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono definite dal Comitato di cooperazione.

TITOLO II

COOPERAZIONE

ARTICOLO 14

La Comunità e la Repubblica di San Marino instaurano una cooperazione al fine di rafforzare, su basi quanto mai ampie, i vincoli esistenti, con reciproco vantaggio delle parti e tenendo conto delle rispettive competenze. La cooperazione riguarda, in particolare, i settori prioritari di cui agli articoli da 15 a 18 del presente titolo.

ARTICOLO 15

Le parti contraenti convengono di favorire lo sviluppo e la diversificazione dell'economia di San Marino nei settori dell'industria e dei servizi, orientando più in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese.

ARTICOLO 16

Le parti contraenti si impegnano a cooperare nei settori della tutela e del miglioramento ambientale, onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione dell'acqua, del suolo e dell'aria, dall'erosione e dal disboscamento , esse rivolgono particolare attenzione ai problemi d'inquinamento dell'Adriatico.

ARTICOLO 17

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti offriranno il loro sostegno alla cooperazione nel settore turistico tramite azioni quali lo scambio di funzionari e di esperti in materia, gli scambi di informazioni e di statistiche sul turismo, azioni di formazione per la gestione e l'amministrazione alberghiera , a tale riguardo, le parti contraenti rivolgono particolare attenzione alla promozione del turismo fuori stagione a San Marino.

ARTICOLO 18

Le parti contraenti convengono di intraprendere azioni comuni nel settore della comunicazione, dell'informazione e della cultura per rafforzare i vincoli gia esistenti tra di esse.

Tali azioni possono assumere le forme seguenti

- scambi di informazioni su temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione,
- organizzazione di manifestazioni a carattere culturale,
- scambi culturali,
- scambi accademici.

ARTICOLO 19

Le parti contraenti possono ampliare il presente accordo mediante consenso reciproco allo scopo di completare i settori di cooperazione tramite accordi in settori o attività specifiche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE

ARTICOLO 20

Ciascuno Stato membro concede ai cittadini sammarinesi che lavorano sul suo territorio un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità rispetto ai suoi cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

La Repubblica di San Marino concede lo stesso regime ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio.

ARTICOLO 21

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalita sammarinese e i familiari che risiedono con loro beneficiano, a livello di sicurezza sociale, di un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono impiegati.

2. Questi lavoratori beneficiano della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione e di residenza compiuti nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità nonché le cure sanitarie per loro e per i loro familiari che risiedono all'interno della Comunità.

3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i membri della loro famiglia che risiedono all'interno della Comunità.

4. Questi lavoratori beneficiano del libero trasferimento verso San Marino, ai tassi applicati a norma della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite di invalidità, di vecchiaia, di decesso, e di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

5. La Repubblica di San Marino concede ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio, nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

ARTICOLO 22

1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di cooperazione adotta le disposizioni che consentono di applicare i principi di cui all'articolo 21.

2. Il Comitato di cooperazione adotta le modalità di una cooperazione amministrativa riguardo alle garanzie di gestione e di controllo necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni adottate dal Comitato di cooperazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di San Marino e gli Stati membri della Comunita, nella misura in cui questi ultimi prevedono un regime piu favorevole per i cittadini sammarinesi o per i cittadini degli Stati membri della Comunità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 23

1. E' istituito un Comitato di cooperazione incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la buona esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni vengono eseguite dalle parti contraenti secondo le norme rispettive.

2. Ai fini della buona esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi d'informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato di cooperazione.

3. Il Comitato di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

4. Il Comitato di cooperazione e composto, da un lato, di rappresentanti della Comunità e, dall'altro, di rappresentanti della Repubblica di San Marino.

5. Il Comitato di cooperazione si pronuncia di comune accordo.

6. La Presidenza del Comitato di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità che devono essere previste nel regolamento interno.

7. Il Comitato di cooperazione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, presentata almeno un mese prima della data della riunione prevista. Se la convocazione del Comitato è motivata da una questione di cui all'articolo 12, la riunione ha luogo entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data della domanda.

8. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1, il Comitato di cooperazione definisce i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 ispirandosi ai metodi adottati dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri.

ARTICOLO 24

1. Le controversie relative all'interpretazione dell'accordo insorte tra le parti contraenti sono sottoposte al Comitato di cooperazione.

2. Qualora il Comitato di cooperazione non riesca a comporre la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte puo' notificare all'altra la designazione di un arbitro, nel qual caso l'altra parte ha l'obbligo di designare un secondo arbitro entro due mesi.

Il Comitato di cooperazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni degli arbitri vengono prese a maggioranza.

Ciascuna parte alla controversia ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per garantire l'applicazione della decisione degli arbitri.

ARTICOLO 25

Nel settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo

- il regime applicato dalla Repubblica di San Marino nei confronti della Comunità non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro societa ,

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Repubblica di San Marino non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa sammarinesi.

ARTICOLO 26

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti convengono di esaminare i risultati dell'applicazione del presente accordo e se del caso, di avviare negoziati per modificarlo alla luce di questo riesame.

ARTICOLO 27

Ciascuna parte contraente puo' denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. In tal caso, il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di questa notifica.

ARTICOLO 28

Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle incompatibili o identiche degli accordi conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 29

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 30

Il presente accordo sara approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

ARTICOLO 31

L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 32

Il presente accordo e redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

Elenco degli uffici doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

LIVORNO
RAVENNA
RIMINI
TRIESTE

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'

La Comunità è disposta a negoziare in nome e per conto della Repubblica di San Marino, nella misura in cui lo giustifichi la rilevanza delle correnti commerciali, il riconoscimento, secondo modalità appropriate, da parte dei paesi con cui la Comunità ha concluso accordi preferenziali dell'assimilazione dei prodotti originari di San Marino ai prodotti originari della Comunità.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' RELATIVA AI TRASPORTI

A tempo debito, la Comunità esaminerà, tenendo conto in particolare dei progressi compiuti nell'elaborazione della politica comunitaria nel settore, le questioni relative all'accesso di San Marino al mercato dei trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' RELATIVA AL PROGRAMMA ERASMUS

La Comunità esaminerà con un'attitudine positiva l'auspicio espresso dalla Repubblica di San Marino di poter beneficiare, a tempo debito, delle disposizioni del porgramma ERASMUS in materia di scambi di studenti e di professori.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' IN MERITO A DETERMINATE QUESTIONI CHE POSSONO ESSERE SOLLEVATE IN SEDE DI COMITATO DI COOPERAZIONE

La Comunita e disposta ad esaminare, nell'ambito delle proprie competenze in sede di Comitato di cooperazione, gli eventuali problemi nelle relazioni tra San Marino e la Comunita in materia in particolare di

- scambi di servizi

- proprieta intellettuale, industriale e commerciale

- riconoscimento dei titoli di formazione

- valutazione della conformita dei prodotti alla regolamentazione tecnica.

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI NEL VERBALE DEL NEGOZIATO

Gli Stati membri esamineranno favorevolmente le richieste della Repubblica di San Marino per quanto riguarda le autorizzazioni di trasporto di viaggiatori o di merci su strada.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1650):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 17 novembre 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 dicembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 31 gennaio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1455):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 marzo 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, 11ª 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 maggio 1995.

Relazione scritta annunciata il 13 giugno 1995 (atto n. 1455/*A* - relatore sen. SERRI).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

95G0323

LEGGE 5 luglio 1995, n. **305.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, SULL'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI

La Repubblica Italiana (in appresso denominata "'Italia") da una parte,
e
L'Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "l'Agenzia",) dall'altra,

IN CONSIDERAZIONE della Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "la Convenzione") firmata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980, in particolare per quanto riguarda l'Articolo VI e l'Annesso I sui Privilegi e le Immunità,

IN CONSIDERAZIONE dell'Accordo del 23 giugno 1970 tra l'Organizzazione per la Ricerca Spaziale Europea e la Repubblica italiana relativa alle condizioni per l'istituzione e la gestione di un Istituto di Ricerca Spaziale Europea (in appresso denominato "ESRIN"),

TENENDO CONTO dell'allargamento delle attività dell'Agenzia in Italia e notando che l'ESRIN ha acquisito lo statuto di Centro dell'Agenzia,

IN CONSIDERAZIONE dell'articolo XIX della Convenzione

IN CONSIDERAZIONE del "contratto di superficie" di cui all'Accordo menzionato sopra, stipulato il 23 giugno 1970 e successivamente modificato e la cui validità é stata prorogata per un periodo supplementare di 20 anni,

DESIDEROSI di adottare tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare le migliori condizioni giuridiche e materiali per quanto attiene all'istituzione ed alla gestione delle strutture dell'Agenzia in Italia,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

PARTE I

OGGETTO DELL'ACCORDO

Articolo 1
Terreno

1. In conformità con il contratto di superficie di cui sopra, redatto in conformità con il Codice Civile italiano, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare un Istituto di Ricerca Spaziale sul terreno oggetto del suddetto contratto.

2. Il terreno menzionato nel paragrafo 1 sopra, è sito nel Comune di Frascati. La sua ubicazione ed esatta estensione, che comprendono le zone designate per la potenziale espansione di ESRIN sono indicate all'Annesso I del presente Accordo.

3. L'Italia e l'Agenzia possono concludere in tempo debito ogni accordo a parte sulla ubicazione e sul funzionamento di ogni struttura supplementare destinata ad essere insediata in Italia e che sono necessarie per il compimento dei fini dell'Agenzia.

Articolo 2
Uso del terreno

Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 del presente Accordo sarà utilizzato unicamente per gli scopi dell'Agenzia come definiti nella Convenzione.

Articolo 3
Agevolazioni

L'Italia adotterà ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo ed il funzionamento dell'ESRIN.

Articolo 4
Diritti incidentali all'uso del terreno

1. L'Agenzia avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1, le installazioni che essa giudicherà necessarie per l'esercizio delle sue attività. Essa avrà la piena proprietà delle installazioni medesime.

2. L'Agenzia avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell'Articolo 1, tutte le strade che essa riterrà utili. Essa potrà inoltre affiggere tutti i cartelli, targhe e bandiere che essa riterrà appropriati.

3. L'Agenzia avrà il diritto di recintare il terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 e di vietarne l'accesso. Il diritto di utilizzare il terreno include altresi' il diritto di accesso necessario per agevolare l'utilizzazione del terreno al personale dell'Agenzia, ai contrattisti ed ai visitatori.

4. Qualora un cambiamento nell'uso o nella gamma delle attività intraprese all'ESRIN risulti nell'individuazione di esigenze di espansione del terreno o dei relativi edifici, l'Agenzia si consulterà con l'Italia e l'Italia farà ogni sforzo per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni di quelle applicabili al terreno conformemente con il presente Accordo.

Articolo 5
Licenza edilizia

L'Italia si impegna a concedere all'Agenzia la necessaria licenza edilizia per la costruzione di ESRIN e la sua espansione, come previsto dal paragrafo 4 dell'Articolo 4. L'Agenzia, godrà per queste questioni di un trattamento analogo a quello concesso alle Amministrazioni pubbliche italiane.

Articolo 6
Nuove costruzioni

L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento delle attività dell'ESRIN e consentire una eventuale espansione dello stesso, si impegna a far si' che non sia autorizzata alcuna nuova costruzione nell'interno delle zone definite nell'Annesso I.

Articolo 7
Preparazione del terreno

L'Italia effettuerà a sue spese il necessario lavoro di preparazione sul terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 in vista della realizzazione di ulteriori costruzioni. I servizi che dovranno essere forniti dall'Italia al riguardo sono illustrati all'Annesso II del presente Accordo. L'Italia inoltre a sue spese effettuerà con sollecitudine i lavori concordati sulle strade di accesso supplementari e ponti come illustrati nel contratto di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Accordo o in qualsiasi Accordo pertinente tra l'Italia e l'Agenzia.

PARTE II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 8
Canone annuale

L'Agenzia pagherà all'Italia un canone annuale di 5.000 Lire Italiane come riconoscimento per i diritti di proprietà dello Stato italiano sulla totalità del terreno oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1.

PARTE III

ASSISTENZA GENERALE E SERVIZI

Articolo 9

Assistenza generale

1. L'Italia adotterà tutte le misure necessarie per assistere l'Agenzia a creare e mantenere un adeguato funzionamento delle strutture dell'Agenzia in Italia.

2. L'Italia riconosce e conviene che determinati servizi, agevolazioni e appoggi sono necessari per un funzionamento appropriato ed efficace di ESRIN. Al fine di agevolare l'attuazione locale del presente Accordo, l'Agenzia coopererà strettamente con i rappresentanti designati dall'Italia e con le Autorità locali.

3. a) Le appropriate Autorità italiane e gli organismi sotto il loro controllo faranno ogni sforzo per garantire che l'Agenzia, dietro sua richiesta, venga fornita dei servizi pubblici necessari, ivi compreso, ma senza che ciò sia limitato da tale enumerazione, elettricità, acqua, fognature, gas, posta, telefono, linee per la trasmissione di dati, telegrafo, trasporto locale, sistemi di drenaggio, raccolta di rifiuti e protezione anti-incendio.

   b) Questi servizi pubblici saranno forniti a condizioni eque in vista di garantire all'Agenzia un trattamento analogo a quello concesso nelle stesse circostanze alle Amministrazioni dello Stato italiano.

4. L'Italia assicurerà che un' adeguata protezione sia fornita dalle Autorità italiane appropriate nella immediata vicinanza del terreno di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Accordo, al fine di prevenire, tra le altre cose, l'entrata non autorizzata o altre forme di disturbo.

Articolo 10
Comunicazioni

1. L'Agenzia avrà il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni sul terreno. L'Italia adotterà adeguate misure amministrative par agevolare l'installazione da parte dell'Agenzia, ed il funzionamento di tali sistemi di telecomunicazione in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali, ed in particolare provvederà affinché siano rilasciate in tempo debito le necessarie autorizzazioni per l'installazione ed il funzionamento di antenne fisse e mobili ed altro equipaggiamento relativo alle comunicazioni via satellite.

2. Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Agenzia, o a qualsiasi membro del personale dell'Agenzia, e tutte la comunicazioni ufficiali esterne dell'Agenzia, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma siano esse trasmesse, non subiranno limitazioni di alcun genere nè interferenze con la loro riservatezza. Tale protezione sarà estesa senza che ciò sia limitato alla presente enumerazione, a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disc, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.

PARTE IV
CONDIZIONI GENERALI

Articolo 11
Responsabilità legale internazionale

All'Italia non sarà attribuita nessuna responsabilità giuridica internazionale in ordine alle attività dell'Agenzia sul suo territorio, per atti od omissione dell'Agenzia o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire nei limiti delle loro funzioni. Tuttavia, qualora un reclamo venga intentato nei suoi confronti, l'Italia ha diritto di fare ricorso contro l'Agenzia.

Articolo 12
Responsabilità per pregiudizi o danni

1. L'Agenzia è responsabile di ogni pregiudizio o danno derivante dalle sue attività in Italia. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione, tale responsabilità sarà disciplinata dalla legge italiana e non pregiudicherà qualsiasi diritto contrattuale di ricorso dell'Agenzia.

2. L'Agenzia riterrà l'Italia senza colpa per ogni reclamo derivante da danni causati a parti terze.

Articolo 13
Assicurazione di responsabilità

1. L'Agenzia dovrà avere un'assicurazione sufficiente a coprire le sue responsabilità in conformità con il presente Accordo.

2. Il contratto di assicurazione stabilirà che ogni persona che non è membro del personale dell'Agenzia e che ha subito un pregiudizio o un danno per il quale l'Agenzia è responsabile, avrà diritto di reclamare danni direttamente dall'assicuratore.

Articolo 14
Legge e giurisdizione applicabile

1. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione e di ogni Accordo Complementare pertinente tra l'Italia e l'Agenzia in conformità con l'Articolo XXVIII dell'Annesso I alla Convenzione o in virtù dell'attuazione dell'Articolo XIX della Convenzione, le attività dell'Agenzia in Italia saranno disciplinate dalla legge italiana. Qualora le condizioni di impiego di un impiegato dell'Agenzia non siano disciplinate dal Regolamento del personale dell'Agenzia, esse saranno soggette alla legislazione italiana.

2. L'Italia cercherà di non adottare qualsiasi azione che possa intralciare le attività dell'Agenzia come definite dalla Convenzione e nel presente Accordo.

3. Se l'Italia o coloro che agiscono per suo conto debbono tuttavia prevedere misure che potrebbero interferire con le attività dell'Agenzia o pregiudicare lo stato o la potenziale espansione dei servizi, l'Italia si impegna a preventivamente consultare l'Agenzia e ad agire in modo tale che non incidano sui diritti dell'Agenzia come stabiliti nel presente Accordo.

PARTE V
PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 15
Generalità

Al fini dello svolgimento delle sue attività ufficiali nell'ambito del territorio Italiano, l'Agenzia godrà dei privilegi e delle immunità definite all'Annesso I della Convenzione o in ogni Accordo complementare pertinente in vigore tra l'Italia e l'Agenzia in conformità con le disposizioni per la sua attuazione stabilite in questa Parte dell'Accordo.

Articolo 16
Rinuncia all'immunità

L'Agenzia applicherà il paragrafo 1 a) dell'Articolo IV dell'Allegato I alla Convenzione in modo tale da poter rinunciare alla sua immunità dalla giurisdizione ed esecuzione in ogni controversia del tipo specificato all'Articolo XXVI di tale Allegato se la somma implicata non supera 10.400 (diecimilaquattrocento) unità di conto e se la controversia non può essere risolta mediante negoziazione diretta, a meno che, secondo il Consiglio dell'Agenzia il caso non riguardi un principio di importanza tale da non poter accettare che l'Agenzia rinunci alla sua immunità.

Articolo 17

Esenzione dalle imposte

1. L'Agenzia, le sue proprietà ed i suoi beni saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni.

2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Agenzia godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale l'Esrin é stato edificato e quelli occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

3. Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Agenzia godrà della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi nonché su importazioni di beni connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante, si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane.

4. L'Agenzia sarà anche esentata dal pagamento delle imposte di consumo sull'energia elettrica e relative addizionali e sul gas metano consumati nell'ESRIN, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi.

5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse in contropartita di servizi resi all'Agenzia.

6. Agli effetti tributari, le attività istituzionali svolte dall'ESRIN si considerano attratte nella sfera giuridico-patrimoniale dell'ESA.

Articolo 18
Veicoli dell'Agenzia

L'Agenzia sarà esente da dazi e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Agenzia e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Agenzia beneficierà altresi' dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli in oggetto saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Agenzia.

Articolo 19
Importazione ed Esportazioni di merci

a) L'Agenzia sarà esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Agenzia per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Agenzia non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che le competenti autorità italiane potranno fissare in linea generale.

b) Le merci importate esportate o trasferite in conformità con l'Articolo VI ed il paragrafo 2 dell'Articolo IX dell'Annesso I alla Convenzione, se sono trasportate come bagaglio a mano, possono essere dichiarate all'importazione ed all'esportazione conformemente ad accordi speciali da concludere tra l'Agenzia e le Autorità italiane i quali prevederanno in particolare l'uso di etichette e di formulari solitamente utilizzati per i bagagli diplomatici.

Articolo 20
Prodotti e materiali dell'Agenzia

1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Agenzia, o in nome e per conto di questa e necessari per l'installazione ed il funzionamento della medesima sono esenti da dazi e da ogni altro diritto all'importazione ed esportazione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione, salvo divieti di carattere sanitario o fitosanitario.

2. L'Italia e l'Agenzia adotteranno le misure necessarie per agevolare sul piano pratico l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo al fine di assicurare in particolare che i trasferimenti dei beni e la prestazione dei servizi tra l'ESRIN da una parte e la Sede centrale o altri stabilimenti dell'Agenzia, come pure tra l'ESRIN ed i suoi contraenti siano effettuati nella maniera più efficace possibile.

Articolo 21
Cessione di merci

Le merci importate in esenzione da imposte e dazi alle condizioni dell'Articolo 18 e 20 del presente Accordo non potranno essere vendute o cedute a terzi senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle autorità italiane e senza che siano state pagate le imposte, i dazi ed i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.

Articolo 22
Rappresentanti ed Esperti

1. Si riterrà che l'espressione "Rappresentanti degli Stati Membri" all'Articolo 14 dell'Annesso I alla Convenzione include tutti i

rappresentanti e supplenti che assistono a riunioni del Consiglio dell'Agenzia e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice Presidenti degli organi sussidiari ed i membri della Commissione di verifica dei conti continuano a rientrare nelle disposizioni dell'articolo XIV dell'Annesso I alla Convenzione quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali.

2. L'Italia si impegna a fare ogni sforzo per agevolare la libera entrata ed uscita in e dall'Italia di esperti in base al disposto dell'articolo XVII dell'Annesso I alla Convenzione e di ricercatori in base al disposto del paragrafo 3 d) dell'articolo XII della Convenzione ed a fornir loro assistenza, su richiesta, durante la loro permanenza in Italia.

Articolo 23
Direttore Generale

1. In attuazione dell'Articolo XV dell'Annesso I alla Convenzione, il Direttore Generale dell'Agenzia, quando esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi ed immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

2. Il Capo dell'ESRIN come rappresentante del Direttore Generale dell'Agenzia in Italia, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei provilegi e delle immunità riconosciute al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

3. L'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo XVIII dell'Annesso I alla Convenzione.

Articolo 24
Personale dell'Agenzia

1. Il personale dell'Agenzia che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi ed immunità previsti nell' articolo XVI dell'Annesso I alla Convenzione ed in particolare resta convenuto che i membri di tale personale:

 a) non hanno bisogno del permesso di lavoro né del permesso di soggiorno, e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purché siano in possesso della carta di identità personale prevista sub b) in appresso; la medesima disposizione si applica anche ai loro familiari ed al loro personale di servizio;

 b) otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti Autorità italiane una speciale carta di identità personale da cui risulti la loro connessione con l'ESRIN ed il loro diritto a godere dei privilegi e delle immunità di cui all'Annesso I alla Convenzione e dal presente Accordo;

 c) possono importare in franchigia di dogana e senza divieti o restrizioni, dal Paese di ultima resideza e dal Paese in cui sono cittadini - a titolo di prima sistemazione e per un periodo di un anno dalla data in cui hanno assunto le loro funzioni presso l'ESRIN - la loro mobilia ed effetti personali ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi e che saranno immatricolate in serie speciali;

 d) possono esportare senza divieti nè restrizioni, per un periodo di un anno a partire dalla data di cessazione delle loro funzioni presso l'ESRIN - le loro mobilia ed effetti personali ivi compresi gli autoveicoli in loro uso e possesso;

e) beneficieranno in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia.

2. Oltre ai privilegi ed alle immunità previste all'Articolo XVI dell'Annesso I alla Convenzione, i membri del personale che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia avranno diritto di acquistare un'autovettura che sarà registrata in una categoria particolare, senza pagamento di imposte e diritti durante il periodo di permanenza in Italia.

3. L'Agenzia informa l'Italia quando un membro del personale assume le sue funzioni o cessa da esse. Essa inoltre farà pervenire al Governo, almeno una volta l'anno, una lista di tutti i membri del personale e dei familiari che vivono sotto il suo tetto.

4. I ricercatori previsti dal disposto del paragrafo 3 d) dell'Articolo XII della Convenzione ed i tirocinanti che svolgono ricerca presso l'ESRIN beneficieranno delle disposizioni del paragrafo 1 a) del presente Articolo.

5. L'Italia si impegna a prestare assistenza, su richiesta, ai fini dell'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia.

Articolo 25
Esenzione dall'imposta sul reddito

I membri del personale dell'Agenzia che esercitano le loro funzioni in Italia beneficieranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito conformemente all'Articolo XVIII dell'Annesso I alla Convenzione e dell'esonero dalle imposte previste dalla Legge italiana N.946 del 31 Ottobre 1966.

Articolo 26
Sicurezza sociale

L'Agenzia, il suo Direttore Generale, i membri del suo personale ed i loro familiari ai quali si applichi il sistema di sicurezza sociale dell'Agenzia, in conformità con l'Articolo XX dell'Annesso I alla Convenzione sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli Enti previdenziali italiani limitatamente ai redditi derivanti dalla loro partecipazione all'Agenzia, applicandosi le norme in vigore agli altri eventuali redditi delle persone di cui sopra di cittadinanza italiana.
Le persone di cui al paragrafo precedente non beneficieranno pertanto delle prestazioni previste dalla legislazione italiana in materia, a meno che non sia stato concluso un accordo complementare a tal fine.

PARTE VI

COMITATO CONSULTIVO

Articolo 27

Un comitato consultivo congiunto composto da rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità italiane interessate compreso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero del Tesoro, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed il Comune di Frascati sarà istituito entro un periodo di tre mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo. Tale Comitato si riunirà ogni qualvolta ciò sarà necessario per agevolare l'attuazione del presente Accordo. Il presidente del Comitato sarà nominato dall'Italia.

PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28
Adempimenti per l'entrata in vigore

1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle formalità richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche, con effetto retroattivo dalla data della firma del presente Accordo.

2. All'atto della sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l'Accordo del 23 giugno 1970 in riferimento nel Preambolo.

3. Le Parti intendono conseguire il prima possibile e nella maniera più esauriente possibile, gli obiettivi stabiliti nel presente Accordo, in attesa dell'espletamento delle formalità richieste per la sua entrata in vigore. Pertanto le Parti si atterranno alle disposizioni del presente Accordo nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili a decorrere dalla data della firma.

Articolo 29
Emendamenti

Il presente Accordo può essere riveduto su richiesta dell'una o dell'altra parte. Gli emendamenti entreranno in vigore a decorrere dalla data in cui una Parte notifica l'altra per iscritto che una proposta scritta di emendamento di quest'ultima Parte è stata approvata in conformità con le sue procedure.

Articolo 30
Annessi

Gli Annessi di cui al presente Accordo ed allegati ad esso sono parte integrante dell'Accordo.

Articolo 31
Cessazione automatica

Il presente Accordo cesserà di pieno diritto:

a) in caso di scioglimento dell'Agenzia alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadrà alla data dello scioglimento;

b) nel caso in cui l'Italia denunci la Convenzione in base all'Articolo XXIV della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadrà alla data in cui avrà effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia, a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'ESRIN; a tal fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Agenzia le modalità di tale accordo ed in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1, oltre ai diritti ed obblighi che ne discendono.

Articolo 32
Cessazione

Ciascuna delle Parti può porre fine al presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in sarà stato notificato l'avviso.

Articolo 33
Effetti della cessazione

1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini dell' articolo 31 o dell'articolo 32 dello stesso Accordo:

   a) l'Italia avrà un diritto di opzione sull'eccedenza dei beni mobili dell'Agenzia in Italia;

b) le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse dell'Agenzia saranno stabilite con un accordo a parte.

2. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo b) dell'Articolo 31 dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'Articolo XXIV della Convenzione. L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Agenzia.

Articolo 34

Consultazioni

Le Parti faranno ogni sforzo per sormontare tutte le difficoltà che potessero sorgere mediante tempestive ed approfondite consultazioni.

Articolo 35

Arbitrato
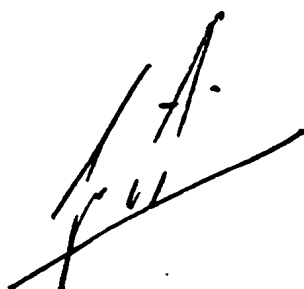
1. Ogni controversia in ordine alla interpretazione o attuazione del presente Accordo che non potesse essere risolta per mezzo di una negoziazione diretta tra le Parti potrà essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte ad un Tribunale di Arbitrato per la soluzione, conformemente alle condizioni dei paragrafi 2 a 6 dell'Articolo XVII della Convenzione ed a eventuali norme addizionali promulgate al momento della presentazione. Qualora l'una o l'altra Parte intendano sottoporre una controversia ad un Tribunale Arbitrale, esse notificano l'altra Parte al riguardo.

2. In tutti i casi che non possono essere decisi in base alle disposizioni del presente Accordo o della Convenzione, sarà applicabile la legislazione italiana.

Articolo 36
Arbitrato privato
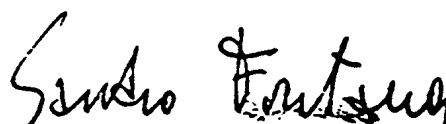
Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo sarà, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, sottoposta ad un arbitrato privato in attuazione dell'articolo XXV dell'Annesso I alla Convenzione.

Fatto a Roma il 14.1.1993 in duplice esemplare in lingua francese, in lingua inglese ed in lingua italiana, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per l'Agenzia Spaziale Europea

Per la Repubblica Italiana

Sandro Fontana

ALLEGATO I

ALL'ACCORDO RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA.

1. Delimitazione del terreno secondo il paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'Accordo.

   Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo risulta bordato in rosso nella planimetria unita al presente Allegato.

2. Descrizione della zona di divieto di costruzione menzionata all'articolo 6.

   La zona di divieto di costruzione cui si riferisce l'articolo 6 del presente Accordo risulta tratteggiata sulla planimetria unita al presente Allegato.

3. Descrizione della strada di accesso.

   La strada di accesso menzionata nell'Allegato II, Capitolo I c) del presente Accordo, cosi' come il ponte esistente, sono tracciati in rosso sulla cartina qui unita. Il tracciato della strada di accesso permanente e del futuro ponte citati al Capitolo II dell'Allegato II del presente accordo sara' concordato fra le parti.

ALLEGATO II

ALL'ACCORDO RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA.

Descrizione delle prestazioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo.

I. Periodo iniziale.

Nel corso del periodo iniziale, al fine di preparare il terreno alla costruzione, l'Italia fornira' le seguenti prestazioni:

(a) misurazione del terreno;

(b) sistemazione del terreno, come pulitura, abbattimento degli alberi ed estirpazione delle radici;

(c) costruzione di una via di accesso provvisoria secondo le seguenti modalita':

- rafforzamento della massicciata e del manto di copertura della via situata a nord della localita' denominata "Adone" e che traversa un ponte che domina sull'Autostrada del Sole;

- verifica del peso sopportato dal ponte onde possa essere consentito il transito dei veicoli pesanti;

- messa in opera di parapetti lungo tutto il ponte, per evitare l'eventuale caduta del carico degli autocarri sulla strada sottostante;

(d) allacciamento del sito alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, compresa l'installazione dei trasformatori necessari, in previsione di una fornitura di 100 KVA;

(e) allacciamento del sito alla rete telefonica e installazione di quattro linee telefoniche.

II. Installazione definitiva.

In vista della sistemazione definitiva dell'Istituto, l'Italia provvedera' alle seguenti prestazioni:

(a) indennizzi e compensi eventualmente necessari per ottenere la libera disponibilita' del terreno;

(b) allacciamento alle reti pubbliche di fornitura fino ai limiti del terreno;

- dell'elettricita', compresa l'installazione dei trasformatori, e dei trasformatori di riserva necessari per la fornitura di 2500 KVA;
- dell'acqua, in previsione di una fornitura di 150.000 litri giornalieri;
- fognature, compreso il sistema di drenaggio, secondo i vigenti regolamenti di igiene;
- sistema di allarme antincendio (collegamento col piu' vicino posto antincendio);
- dodici linee telefoniche esterne, una linea di telex e una linea di trasmissione di dati;

(c) realizzazione o ampliamento di una strada di accesso permanente per il collegamento con la via E. Fermi e costruzione di un secondo ponte.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1598):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 10 novembre 1995.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 31 gennaio 1995.

Esaminato in aula il 23 febbraio 1995 e approvato il 2 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1475):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 marzo 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 maggio 1995.

Relazione scritta annunciata il 17 maggio 1995 (atto n. 1475/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

95G0324

LEGGE 5 luglio 1995, n. **306.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sul caffè, adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sul caffè, adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 67 milioni per l'anno 1995 ed in lire 47 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

	INTERNATIONAL		COFFEE	ORGANIZATION
ORGANIZACION	INTERNACIONAL	DEL	CAFE	
ORGANIZAÇÃO	INTERNACIONAL	DO	CAFÉ	
ORGANISATION	INTERNATIONALE	DU	CAFE	

Conseil international du Café
Soixante-quatrième session
21 - 30 mars 1994
Londres, Angleterre

ICC **Résolution No. 366 (F)**

31 mars 1994
Original : anglais

RESOLUTION NUMERO 366

(APPROUVÉE À LA QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE, LE 30 MARS 1994)

ACCORD INTERNATIONAL DE 1994 SUR LE CAFE

LE CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFE

CONSIDERANT :

Que l'Accord international de 1983 sur le Café tel que prorogé restera en vigueur jusqu'au 30 septembre 1994 ;

Que le Conseil a négocié un nouvel accord et est convenu d'un texte,

DECIDE :

1. D'approuver le texte de l'Accord international de 1994 sur le Café reproduit dans le document EB-3467/94.

2. De demander au Directeur exécutif de mettre au point le texte définitif de l'Accord international de 1994 sur le Café dans les quatre langues officielles de l'Organisation et de certifier chaque texte conforme en vue de le transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. De prier le Directeur exécutif de transmettre la présente Résolution au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies afin que l'Accord soit ouvert à la signature, conformément aux dispositions de l'Article 38 dudit Accord.

ACCORD INTERNATIONAL DE 1994 SUR LE CAFE

PREAMBULE

Les Gouvernements Parties au présent Accord,

Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et, par conséquent, pour continuer leurs programmes de développement social et économique ;

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'encourager la mise en valeur des ressources productives et d'élever et maintenir l'emploi et le revenu dans l'industrie caféière des pays Membres et d'y obtenir ainsi des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail ;

Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café et contribuera à l'amélioration des relations politiques et economiques entre pays exportateurs et pays importateurs de café ainsi qu'à l'accroissement de la consommation de café ;

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la production et la consommation qui peut donner lieu à des fluctuations de prix accusées, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs ;

Considérant les liens qui existent entre la stabilité des échanges de café et la stabilité des marchés de produits manufacturés ;

Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en oeuvre des Accords internationaux de 1962, 1968, 1976 et 1983 sur le Café,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER — OBJECTIFS

ARTICLE PREMIER

Objectifs

Les objectifs du présent Accord sont :

1) D'accroître la coopération internationale dans le domaine des questions mondiales ayant trait au café ;

2) De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les négociations, le cas échéant, sur les questions ayant trait au café et sur les moyens de réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande mondiales dans des conditions qui assureront aux consommateurs un approvisionnement suffisant de café à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des prix rémunérateurs et qui permettront d'équilibrer de façon durable la production et la consommation ;

3) De faciliter l'expansion du commerce international du café grâce au recueil, à l'analyse et à la diffusion de statistiques et à la publication de prix indicatifs et autres cours du marché et de renforcer ainsi la transparence dans l'économie caféière mondiale ;

4) De servir de centre pour le recueil, l'échange et la publication de renseignements économiques et techniques sur le café ;

5) De promouvoir des études et recherches dans le domaine du café ; et

6) D'encourager et d'augmenter la consommation du café.

CHAPITRE II — DEFINITIONS

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent Accord :

1) *Café* désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Ces termes ont la signification suivante :

a) *Café vert* désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction ;

b) *Cerise de café séchée* désigne le fruit séché du caféier ; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées ;

c) *Café en parche* désigne le grain de café vert dans sa parche ; l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche ;

d) *Café torréfié* désigne le café vert torréfié à un degré quelconque, et comprend le café moulu ; l'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié ;

e) *Café décaféiné* désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine ; l'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble ;

f) *Café liquide* désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide ; l'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide ; et

g) *Café soluble* désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié ; l'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.

2) *Sac* désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert ; *tonne* désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres ; *livre* désigne 453,597 grammes.

3) *Année caféière* désigne la période de douze mois qui va du 1 octobre au 30 septembre.

4) *Organisation* signifie l'Organisation internationale du Café ; *Conseil* signifie le Conseil international du Café.

5) *Partie Contractante* signifie un gouvernement ou une organisation intergouvernementale mentionné au paragraphe 3) de l'Article 4 qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'application provisoire du présent Accord en vertu des Articles 39 et 40 ou fait adhésion à cet Accord en vertu de l'Article 41.

6) *Membre* signifie une Partie Contractante ; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'Article 5 ; plusieurs Parties Contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs Parties Contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de l'Article 6.

7) *Membre exportateur* ou *pays exportateur* désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations.

8) *Membre importateur* ou *pays importateur* désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations.

9) *Majorité répartie simple* signifie un vote requérant plus de la moitié des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus de la moitié des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément.

10) *Majorité répartie des deux tiers* signifie un vote requérant plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément.

11) *Entrée en vigueur* signifie, sauf indication contraire, la date à laquelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.

12) *Production exportable* désigne la production totale de café d'un pays exportateur pendant une année ou une campagne caféière donnée, diminuée de la quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la même année.

13) *Disponibilités à l'exportation* désigne la production exportable d'un pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks reportés des années précédentes.

CHAPITRE III – ENGAGEMENTS GENERAUX DES MEMBRES

ARTICLE 3

Engagements généraux des Membres

1) Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations que leur impose le présent Accord et de coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation des objectifs de cet Accord ; les Membres s'engagent en particulier à fournir tous les renseignements nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l'Accord.

2) Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source importante de renseignements sur les échanges de café. En conséquence, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient correctement délivrés et utilisés à bon escient, conformément à la réglementation établie par le Conseil.

3) Les Membres reconnaissent en outre que les renseignements sur les réexportations sont également importants pour procéder à l'analyse appropriée de l'économie caféière mondiale. En conséquence, les Membres importateurs s'engagent à fournir des renseignements réguliers et précis sur les réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le Conseil.

CHAPITRE IV – MEMBRES

ARTICLE 4

Membres de l'Organisation

1) Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1) de l'Article 43, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux Articles 5 et 6.

2) Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.

3) Toute mention du mot *Gouvernement* dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base.

4) Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses Etats Membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les Etats Membres de cette organisation intergouvernementale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote.

5) Une telle organisation intergouvernementale n'est pas éligible au Comité exécutif au titre du paragraphe 1) de l'Article 17 mais peut participer aux discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En cas de vote sur des questions

relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l'Article 20, les voix dont ses Etats Membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quelconque de ces Etats Membres.

ARTICLE 5

Participation séparée de territoires désignés

Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2) de l'Article 43, déclarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct.

ARTICLE 6

Participation en groupe

1) Deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par notification adressée au Conseil et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, déclarer qu'elles sont Membres de l'Organisation en tant que groupe. Un territoire auquel le présent Accord s'applique en vertu du paragraphe 1) de l'Article 43 peut faire partie d'un tel groupe si

le gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a adressé la notification prévue au paragraphe 2) de l'Article 43. Ces Parties Contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions suivantes :

a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe ; et

b) Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil :

i) Que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord ; et

ii) Qu'ils ont une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en matière de café et une politique monétaire et financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obligations collectives qui en découlent.

2) Tout groupe Membre reconnu aux termes de l'Accord international de 1983 sur le Café continue à être reconnu comme groupe à moins qu'il ne notifie au Conseil qu'il ne souhaite plus être reconnu comme tel.

3) Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisation, étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes :

a) Articles 11 et 12 ; et

b) Article 46.

4) Les Parties Contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les représentera au Conseil pour les questions dont traite le présent Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 3) du présent Article.

5) Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante :

a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose ; et

b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions énoncées au paragraphe 3) du présent Article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribue le paragraphe 3) de l'Article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à l'organisation qui représente le groupe.

6) Toute Partie Contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut, par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notification par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe ; le groupe conserve son existence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur.

7) Toute Partie Contractante qui souhaite faire partie d'un groupe Membre après l'entrée en vigueur du présent Accord peut le faire par notification au Conseil à condition que :

a) Les autres membres du groupe déclarent qu'ils sont disposés à accepter le Membre en question comme partie du groupe Membre ; et

b) Elle notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle fait partie du groupe.

8) Deux ou plusieurs Membres exportateurs peuvent, une fois que le présent Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1) du présent Article. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des paragraphes 3), 4), 5) et 6) du présent Article deviennent applicables au groupe.

CHAPITRE V — ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE

ARTICLE 7

Siège et structure de l'Organisation internationale du Café

1) L'Organisation internationale du Café créée par l'Accord international de 1962 sur le Café continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en surveiller le fonctionnement.

2) L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix.

3) L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du Café, du Comité exécutif, du Directeur exécutif et du personnel.

ARTICLE 8

Privilèges et immunités

1) L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice.

2) Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représentants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord continueront à être régis par

l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé Gouvernement hôte) et l'Organisation en date du 28 mai 1969.

3) L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2) du présent Article est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin :

a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation ;

b) Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire du Gouvernement hôte ; ou

c) Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.

4) L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les privilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionnement du présent Accord.

5) Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies.

CHAPITRE VI — CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFE

ARTICLE 9

Composition du Conseil international du Café

1) L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du Café, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.

2) Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.

ARTICLE 10

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1) Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le présent Accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions de cet Accord.

2) Le Conseil établit un Comité de vérification des pouvoirs qui est chargé d'examiner les notifications écrites faites au Président au sujet des dispositions du paragraphe 2) de l'Article 9, du paragraphe 3) de l'Article 12 et du paragraphe 2) de l'Article 14. Le Comité de vérification des pouvoirs fait rapport sur ses travaux au Conseil.

3) Outre le Comité de vérification des pouvoirs, le Conseil peut établir tout comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.

4) Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers des voix, les règlements nécessaires à l'exécution du présent Accord et conforme à ses dispositions, notamment son

propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procedure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.

5) En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accomplissement des fonctions que lui confère le présent Accord, et toute autre documentation qu'il juge souhaitable.

ARTICLE 11

Président et Vice-Présidents du Conseil

1) Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président de même qu'un premier, un deuxième et un troisième Vice-Présidents qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2) En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et les deuxième et troisième Vice-Présidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année caféière.

3) Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Dans ce cas, leur suppléant exerce le droit de vote du Membre.

ARTICLE 12

Sessions du Conseil

1) En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du Comité exécutif, ou de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant 200 voix au minimum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence auquel cas elles sont annoncées au moins 10 jours à l'avance.

2) Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si un Membre invite le Conseil à se réunir sur son territoire et si le Conseil donne son accord, les frais qui en résultent, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de ce Membre.

3) Le Conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée à l'Article 16 à assister à n'importe laquelle de ses sessions en qualité d'observateur. Si une telle invitation est acceptée, le pays ou l'organisation en question envoie au Président une notification écrite à cet effet. Dans cette notification, il peut, s'il le désire, demander l'autorisation de faire des déclarations au Conseil.

4) Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des Membres exportateurs et de plus de la moitié des Membres importateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des Membres importateurs. Si, au commencement d'une réunion du Conseil ou d'une réunion plénière, le quorum n'est pas atteint, le Président décide de retarder l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière

pendant au moins trois heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins trois heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour ouvrir ou reprendre la séance ou la réunion plénière est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant la moitié au moins du total des voix des Membres exportateurs et de plus de la moitié des Membres importateurs détenant la moitié au moins du total des voix des Membres importateurs. Les Membres représentés par procuration en vertu du paragraphe 2) de l'Article 14 sont considérés comme présents.

ARTICLE 13

Voix

1) Les Membres exportateurs ont ensemble 1 000 voix et les Membres importateurs également ; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs, comme l'indiquent les paragraphes ci-après du présent Article.

2) Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix.

3) Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres au prorota du volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes destinations pendant les quatre années civiles précédentes.

4) Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les quatre années civiles précédentes.

5) Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent Article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6) du présent Article.

6) Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu de l'Article 23 ou de l'Article 37, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent Article.

7) Aucun Membre n'a plus de 400 voix.

8) Il ne peut y avoir de fraction de voix.

ARTICLE 14

Procédure de vote du Conseil

1) Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent Article.

2) Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 7) de l'Article 13 ne s'applique pas dans ce cas.

ARTICLE 15

Décisions du Conseil

1) Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité répartie simple des voix, sauf disposition contraire du présent Accord.

2) La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers des voix :

a) Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 48 heures ;

b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité répartie des deux tiers des voix, en raison du vote négatif d'un ou deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 24 heures ;

c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme adoptée ; et

d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme repoussée.

3) Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que le Conseil prend en vertu du présent Accord.

ARTICLE 16

Collaboration avec d'autres organisations

1) Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales appropriées. Il utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun des produits de base. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs du présent Accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l'Organisation n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. Aucun Membre n'assume une quelconque responsabilité, au motif de son appartenance à l'Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.

2) Lorsque cela est possible, l'Organisation peut recueillir auprès des pays Membres, des pays non membres et des agences donatrices et autres agences, des renseignements sur les projets et programmes de développement centrés sur le secteur caféier. Le cas échéant et avec l'accord des parties en cause, l'Organisation peut mettre ces renseignements à la disposition de ces autres organisations ainsi que des Membres.

CHAPITRE VII — COMITE EXECUTIF

ARTICLE 17

Composition et réunions du Comité exécutif

1) Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres importateurs élus pour chaque année caféière conformément aux dispositions de l'Article 18. Les Membres représentés au Comité exécutif sont rééligibles.

2) Chaque Membre représenté au Comité exécutif désigne un représentant et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre représenté au Comité exécutif peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.

3) Elus pour chaque année caféière par le Conseil, le Président et le Vice-Président du Comité exécutif sont rééligibles. Ils ne sont pas rémunérés par l'Organisation. Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote aux réunions du Comité exécutif. Son suppléant exerce dans ce cas le droit de vote du Membre. En règle générale, le Président et le Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants de la même catégorie de Membres pour chaque année caféière.

4) Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais peut se réunir ailleurs si le Conseil le décide à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une réunion du Comité exécutif sur son territoire, les dispositions du paragraphe 2) de l'Article 12 concernant les sessions du Conseil sont également applicables.

5) Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant les deux tiers au moins

du total des voix des Membres exportateurs élus au Comité exécutif et de plus de la moitié des Membres importateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des Membres importateurs élus au Comité exécutif. Si, au commencement d'une réunion du Comité exécutif, le quorum n'est pas atteint, le Président du Comité exécutif décide de retarder l'ouverture de la réunion pendant au moins trois heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer l'ouverture de la réunion pendant au moins trois heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour ouvrir la réunion est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant la moitié au moins du total des voix des Membres exportateurs élus au Comité exécutif et de plus de la moitié des Membres importateurs détenant la moitié au moins du total des voix des Membres importateurs élus au Comité exécutif.

ARTICLE 18

Election du Comité exécutif

1) Les Membres exportateurs de l'Organisation élisent les Membres exportateurs du Comité exécutif, et les Membres importateurs de l'Organisation les Membres importateurs du Comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes.

2) Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose en vertu de l'Article 13. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il disposerait par procuration conformément aux dispositions du paragraphe 2) de l'Article 14.

3) Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus ; toutefois, aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas obtenu 75 voix au moins.

4) Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les dispositions du paragraphe 3) du présent Article, de nouveaux tours de scrutin ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix nécessaire pour être élu diminue successivement de cinq unités jusqu'à ce que les huit candidats soient élus.

5) Un Membre qui n'a pas voté pour un des Membres élus confère à l'un d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des dispositions des paragraphes 6) et 7) du présent Article.

6) On considère qu'un Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que le total des voix ne dépasse 499 pour aucun Membre élu.

7) Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu dépasseraient 499, les Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont conféré leurs voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils lui ont accordées et les confèrent ou les transfèrent à un autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas le chiffre limite de 499.

ARTICLE 19

Compétence du Comité exécutif

1) Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives générales.

2) Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des suivants :

a) Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'Article 22 ;

b) Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'Article 37 ;

c) Se prononcer sur les différends, en vertu de l'Article 37 ;

d) Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'Article 41 ;

e) Décider l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de l'Article 45 ;

f) Prendre une décision sur la question de soumettre l'Accord à de nouvelles négociations, de le proroger ou de le résilier, en vertu de l'Article 47 ; et

g) Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l'Article 48.

3) Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple des voix, annuler les pouvoirs qu'il a délégués au Comité exécutif.

4) Le Comité exécutif établit un Comité des finances qui, conformément aux dispositions de l'Article 22, est chargé de surveiller la préparation du budget administratif à soumettre à l'approbation du Conseil et d'exercer toute autre fonction qui lui a été attribuée par le Comité exécutif, y compris la surveillance des recettes et des dépenses. Le Comité des finances fait rapport sur ses travaux au Comité exécutif.

5) Outre le Comité des finances, le Comité exécutif peut établir tout autre comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.

ARTICLE 20

Procédure de vote du Comité exécutif

1) Chaque Membre du Comité exécutif dispose des voix qu'il a obtenues en vertu des paragraphes 6) et 7) de l'Article 18. Le vote par procuration n'est pas admis. Aucun Membre du Comité exécutif n'est autorisé à partager ses voix.

2) Les décisions du Comité sont prises à la même majorité que les décisions analogues du Conseil.

CHAPITRE VIII — FINANCES

ARTICLE 21

Dispositions financières

1) Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge de l'Etat qu'ils représentent.

2) Les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord sont couvertes par les cotisations annuelles des Membres qui sont réparties comme il est dit à l'Article 22 ainsi que par les recettes de la vente de services particuliers aux Membres et de la vente des renseignements et études résultant de l'application des dispositions des Articles 27 et 29.

3) L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.

ARTICLE 22

Vote du budget administratif et fixation des cotisations

1) Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et répartit les cotisations des Membres à ce budget. Le budget administratif est préparé par le Directeur exécutif sous la surveillance du Comité des finances conformément aux dispositions du paragraphe 4) de l'Article 19.

2) Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget administratif, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent

tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 5) de l'Article 13, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre ou de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter.

3) Le Conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours ; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

ARTICLE 23

Versement des cotisations

1) Les cotisations au budget administratif de chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice.

2) Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte, son droit de voter au Conseil et de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers des voix, ce Membre n'est privé d'aucun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.

3) Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des dispositions du paragraphe 2) du présent Article, soit des dispositions de l'Article 37, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.

ARTICLE 24

Responsabilités financières

1) L'Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le paragraphe 3) de l'Article 7, n'est pas habilitée à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputée avoir été autorisée à le faire par les Membres ; en particulier, elle n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, l'Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent Article de façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées ; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et l'Organisation n'est pas réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle conférés.

2) La responsabilité financière d'un Membre se limite à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec l'Organisation sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux responsabilités financières des Membres.

ARTICLE 25

Vérification et publication des comptes

Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi, pour approbation et publication, d'un état, vérifié par expert agréé, des recettes et dépenses de l'Organisation pendant cet exercice financier.

CHAPITRE IX — DIRECTEUR EXECUTIF ET PERSONNEL

ARTICLE 26

Directeur exécutif et personnel

1) Le Conseil nomme le Directeur exécutif sur la recommandation du Comité exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du Directeur exécutif ; elles sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.

2) Le Directeur exécutif est le chef des services administatifs de l'Organisation ; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent Accord.

3) Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil.

4) Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café.

5) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

CHAPITRE X — INFORMATION, ETUDES ET RECHERCHES

Article 27

Information

1) L'Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier :

a) Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la distribution et la consommation du café dans le monde ; et

b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café.

2) Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les renseignements qu'il juge nécessaire à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations et les importations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres communiquent sous une forme aussi détaillée et précise que possible les renseignements demandés.

3) Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d'un prix indicatif quotidien composé.

4) Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de

l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires.

ARTICLE 28

Certificats d'origine

1) Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce international du café et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre exportateur, l'Organisation institue un système de certificats d'origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil.

2) Tout le café exporté par un Membre exportateur est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé.

3) Chaque Membre exportateur communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues au paragraphe 2) du présent Article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental conformément aux règles approuvées par le Conseil.

ARTICLE 29

Etudes et recherches

1) L'Organisation favorise la préparation d'études et de recherches sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café, l'incidence des mesures prises

par les gouvernements dans les pays producteurs et dans les pays consommateurs sur la production et la consommation du café, et la possibilité d'accroître la consommation de café dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages.

2) Afin de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 1) du présent Article, le Conseil adopte, à la deuxième session ordinaire de chaque année caféière, un projet de programme de travail annuel des études et recherches, accompagné d'estimations concernant les ressources nécessaires, qui est établi par le Directeur exécutif.

3) Le Conseil peut approuver la préparation par l'Organisation d'études et de recherches à effectuer conjointement ou avec la collaboration d'autres organisations et institutions. Dans ce cas, le Directeur exécutif présente au Conseil un compte détaillé des ressources nécessaires à fournir par l'Organisation ou par le partenaire ou les partenaires participant au projet.

4) Les études et recherches à mener par l'Organisation en application des dispositions du présent Article sont financées à l'aide de ressources figurant dans le budget administratif, préparé conformément aux dispositions du paragraphe 1) de l'Article 22, et sont exécutées par les membres du personnel de l'Organisation et par des experts-conseils si besoin est.

CHAPITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 30

Préparatifs d'un nouvel Accord

Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel Accord international sur le Café, y compris un Accord qui pourrait contenir des mesures destinées à équilibrer l'offre et la demande de café, et prendre les initiatives qu'il juge appropriées.

ARTICLE 31

Elimination des obstacles à la consommation

1) Les Membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de réaliser dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la consommation du café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle qui pourrait entraver ce développement.

2) Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation du café, en particulier :

a) Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales ;

b) Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales ; et

c) Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation.

3) Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4) du présent Article, les Membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éliminer les obstacles à l'augmentation de la consommation.

4) En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2) du présent Article pourraient être progressivement réduits et éventuellement, dans la mesure du possible, éliminés, ou par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.

5) Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4) du présent Article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet Article.

6) Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la consommation, qui est passée en revue par le Conseil.

7) Pour atteindre les objectifs visés dans le présent Article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les recommandations en question.

ARTICLE 32

Mesures relatives au café transformé

1) Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé.

2) A ce propos, les Membres évitent de prendre des mesures gouvernementales qui pourraient désorganiser le secteur caféier d'autres Membres.

3) Si un Membre considère que les dispositions du paragraphe 2) du présent Article ne sont pas observées. il engage des consultations avec les autres Membres intéressés, en tenant dûment compte des dispositions de l'Article 36. Les Membres intéressés s'efforcent d'arriver à un règlement amiable sur une base bilatérale. Si ces consultations ne permettent pas d'arriver à une entente satisfaisante pour les parties en cause, l'une ou l'autre des parties peut saisir le Conseil de l'affaire, conformément aux dispositions de l'Article 37.

4) Aucune disposition du présent Accord ne portera atteinte au droit de tout Membre de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le secteur caféier de son économie ne soit désorganisé par des importations de café transformé, ou pour redresser la situation le cas échéant.

ARTICLE 33

Mélanges et succédanés

1) Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait qué d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de 90 pour cent de café vert comme matière première de base.

2) Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent Article.

3) Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent Article.

ARTICLE 34

Consultations et collaboration avec le secteur privé

1) L'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café.

2) Les Membres règlent l'action qu'ils assurent dans le cadre du présent Accord de manière à respecter les structures de la profession et à éviter les pratiques de ventes discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes du secteur caféier.

ARTICLE 35

Aspects relatifs à l'environnement

Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café et de la transformation du café, eu égard aux principes et objectifs relatifs au développement durable convenus à la huitième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement.

CHAPITRE XII – CONSULTATIONS, DIFFERENDS ET RECLAMATIONS

ARTICLE 36

Consultations

Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut-être soumise au Conseil en vertu de l'Article 37. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres.

ARTICLE 37

Différends et réclamations

1) Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2) Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1) du présent Article, la majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent ensemble au

moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3) du présent Article sur les questions en litige.

3) a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette commission consultative est composée de :

i) Deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique ;

ii) Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les mêmes critères : et

iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées en vertu des alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil.

b) Les ressortissants des pays qui sont Parties Contractantes au présent Accord peuvent siéger à la commission consultative.

c) Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.

d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisation.

4) L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil, qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

5) Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date à laquelle ce différend lui a été soumis.

6) **Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'ait pas rempli les obligations que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Conseil, qui décide.**

7) **Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par décision prise à la majorité répartie simple des voix. Toute constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier la nature de l'infraction.**

8) **Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au présent Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres Articles de l'Accord et par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, suspendre le droit que ce Membre a de voter au Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où il se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'Organisation en vertu de l'Article 45.**

9) **Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le Conseil.**

CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 38

Signature

Le présent Accord sera, du 18 avril 1994 jusqu'au 26 septembre 1994 inclus, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 1983 sur le Café ou à l'Accord international de 1983 sur le Café tel que prorogé ainsi qu'à celle des gouvernements invités aux sessions du Conseil international du Café au cours desquelles le présent Accord a été négocié.

ARTICLE 39

Ratification, acceptation ou approbation

1) Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure constitutionnelle.

2) Sauf dans les cas prévus par l'Article 40, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 26 septembre 1994. Cependant, le Conseil peut accorder des prorogations de délai aux gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date.

ARTICLE 40

Entrée en vigueur

1) Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1 octobre 1994 si, à cette date, des gouvernements représentant au moins 20 Membres exportateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres exportateurs, et au moins 10 Membres

importateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 26 septembre 1994, ont déposé des instruments de ratification d'acceptation ou d'approbation. D'autre part, le présent Accord entrera définitivement en vigueur à n'importe quel moment après le 1 octobre 1994, s'il est provisoirement en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent Article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2) Le présent Accord peut entrer en vigueur provisoirement le 1 octobre 1994. A cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre Partie Contractante à l'Accord international de 1983 sur le Café tel que prorogé notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui recevra la notification au plus tard le 26 septembre 1994, qu'il s'engage à appliquer les dispositions du présent Accord à titre provisoire, conformément à ses lois et règlements, et à chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions du présent Accord, conformément à ses lois et règlements, en attendant le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sera considéré comme provisoirement Partie à cet Accord jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche : celle du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 31 décembre 1994 inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel un gouvernement qui applique provisoirement le présent Accord peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3) Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou provisoirement le 1 octobre 1994, conformément aux dispositions du paragraphe 1) ou du paragraphe 2)

du présent Article, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à appliquer provisoirement les dispositions de cet Accord, conformément à leurs lois et règlements, et à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si le présent Accord est entré en vigueur provisoirement, mais non définitivement, le 31 décembre 1994, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont fait les notifications mentionnées au paragraphe 2) du présent Article, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définitivement en vigueur entre eux.

ARTICLE 41

Adhésion

1) Le gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou Membre d'une de ses institutions spécialisées peut adhérer au présent Accord aux conditions que fixe le Conseil.

2) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument.

ARTICLE 42

Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

ARTICLE 43

Application à des territoires désignés

1) Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'applique à tel ou tel des territoires dont il assure la représentation internationale ; l'Accord s'applique aux territoires désignés dans la notification à compter de la date de la notification.

2) Toute Partie Contractante qui désire exercer, à l'égard de tel ou tel des territoires dont elle assure la représentation internationale, le droit que lui donne l'Article 5, ou qui désire autoriser l'un ou l'autre de ces territoires à faire partie d'un groupe Membre constitué en vertu de l'Article 6, peut le faire en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en ce sens.

3) Toute Partie Contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1) du présent Article peut, par la suite, notifier à tout moment au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord cesse de s'appliquer à tel ou tel territoire qu'elle désigne; l'Accord cesse de s'appliquer à ce territoire à compter de la date de la notification.

4) Lorsqu'un territoire auquel s'appliquait le présent Accord en vertu du paragraphe 1) du présent Article devient indépendant, le gouvernement du nouvel Etat peut, dans les 90 jours de son accession à l'indépendance, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une Partie

Contractante à l'Accord. Il devient Partie Contractante au présent Accord à compter de la date de la notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai imparti pour faire cette notification.

ARTICLE 44

Retrait volontaire

Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification.

ARTICLE 45

Exclusion

Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au Secrétaire général de l'Organisation des Nation Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du Café et, si ce Membre est Partie Contractante, d'être Partie à l'Accord.

ARTICLE 46

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion

1) En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation ; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du

paragraphe 2) de l'Article 48, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.

2) Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation ; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'Accord prend fin.

ARTICLE 47

Durée et expiration ou résiliation

1) Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de cinq années, jusqu'au 30 septembre 1999, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 2) du présent Article ou résilié en vertu du paragraphe 3) du présent Article.

2) Le Conseil peut, par décision prise à la majorité de 58 pour cent des Membres détenant au moins une majorité répartie de 70 pour cent du total des voix, décider que le présent Accord fera l'objet de nouvelles négociations ou sera prorogé, avec ou sans modification, pour le temps qu'il détermine. Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies son acceptation du nouvel Accord ou de l'Accord prorogé à la date où ce nouvel Accord ou cet Accord prorogé entre en vigueur, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse à cette date d'être Partie à l'Accord.

3) Le Conseil peut, à tout moment, par décision prise à la majorité des Membres détenant au moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de résilier le présent Accord: La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide.

4) Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs ; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

ARTICLE 48

Amendements

1) Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, recommander aux Parties Contractantes un amendement au présent Accord. Cet amendement prend effet 100 jours après que des Parties Contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres exportateurs détenant au minimum 85 pour cent des voix des Membres exportateurs, et des Parties Contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres importateurs détenant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'expiration duquel les Parties Contractantes notifient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.

2) Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse d'être Partie au présent Accord à compter de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.

ARTICLE 49

Dispositions supplémentaires et transitoires

1) Le présent Accord est considéré comme une continuation de l'Accord international de 1983 sur le Café tel que prorogé.

2) Afin de faciliter l'application ininterrompue de l'Accord international de 1983 sur le Café tel que prorogé :

a) Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1983 sur le Café tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 1994 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date, restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord ; et

b) Toutes les décisions que le Conseil devra prendre au cours de l'année caféière 1993/94 en vue de leur application au cours de l'année caféière 1994/95 seront prises au cours de l'année caféière 1993/94 ; elles seront appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur.

ARTICLE 50

Textes de l'Accord faisant foi

Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFE

Consiglio Internazionale del Caffé

Sessantaquattresima sessione
21-30 marzo 1994
Londra, Inghilterra

RISOLUZIONE ICC N. 366 (F)

31 marzo 1994

originale:inglese

RISOLUZIONE ICC N. 366
(Approvata nella quarta seduta plenaria, il 30 marzo 1994)

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE

IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE

CONSIDERANDO:

Che l'Accordo internazionale del 1983 sul Caffé così come prorogato rimarrà in vigore fino al 30 settembre 1994;

Che il Consiglio ha negoziato un nuovo accordo e approvato un testo,

DECIDE:

1. Di approvare il testo dell'Accordo internazionale del 1994 sul Caffé riprodotto nel documento EB-3467/94.

2. Di chiedere al Direttore esecutivo di elaborare il testo definitivo dell'Accordo internazionale del 1994 sul Caffé nelle quattro lingue ufficiali dell'Organizzazione e di certificare ciascun testo conforme al fine di trasmetterlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Di pregare il Direttore esecutivo di trasmettere la presente Risoluzione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché l'Accordo sia aperto alla firma, secondo le disposizioni dell'Articolo 38 di tale Accordo.

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE'

PREAMBOLO

I Governi Parti al presente Accordo,

Riconoscendo che il caffé riveste un'importanza eccezionale per l'economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi di esportazione, e di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico;

Riconoscendo che é necessario promuovere la valorizzazione delle risorse produttive ed aumentare e mantenere l'occupazione ed il reddito nell'industria caffearia dei paesi Membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita più elevato e di migliori condizioni di lavoro;

Considerando che una stretta cooperazione internazionale nel campo degli scambi di caffé consentirà di stimoalre la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffé, di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi esportatori e paesi importatori e di incrementare il consumo di caffé;

Riconoscendo l'opportunità di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni dei prezzi accentuate, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;

Tenuto conto delle connessioni esistenti fra la stabilità degli scambi commerciali di caffé e la stabilità dei mercati aperti ai prodotti manufatti;

Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale in sede di attuazione degli Accordi internazionali del 1962, del 1968, del 1976 e del 1983 sul caffé,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO PRIMO - OBIETTIVI

Articolo primo

Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono i seguenti:

1) accrescere la cooperazione internazionale nel campo delle questioni mondiali attinenti al caffé ;

2) fornire un'istanza per consultazioni intergovernative e negoziazioni vertenti, se del caso, su questioni relative al caffé e sui mezzi atti a realizzare un equilibrio giudizioso tra l'offerta e la domanda mondiale in condizioni che assicurino ai consumatori un approvigionamento sufficiente a prezzi equi, ed ai produttori degli sbocchi a prezzi remunerativi e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo;

3) facilitare l'espansione del commercio internazionale del caffé grazie alla raccolta, all'analisi ed alla diffusione di statistiche ed alla pubblicazione di prezzi indicativi e di altri corsi del mercato, rafforzando così la trasparenza nell'economia caffearia mondiale;

4) fungere da centro per la raccolta, lo scambio e la pubblicazione di informazioni economiche e tecniche sul caffé;

5) promuovere studi e ricerche nel settore del caffé;

6) promuovere e potenziare il consumo del caffé.

CAPITOLO II. DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1) Il termine "caffé " designa il seme e la ciliegia della pianta del caffé, sia che si tratti di caffé pergamenato, di caffé verde o di caffé torrefatto, e comprende il caffé macinato, il caffé decaffeinato, il caffé liquido et il caffé solubile. I termini suddetti sono così definiti:

a) "Caffé verde" designa qualsiasi caffé in seme, decorticato, prima della torrefazione;

b) "ciliegia di caffé essicata "designa il frutto essiccato della pianta del caffé; l'equivalente in caffé verde delle ciliegie di caffé essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;

c) "caffé pergamenato " designa il seme di caffé verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffé verde del caffé pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffé pergamenato;

d) "caffé torrefatto" designa il caffé verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffé macinato; l'equivalente in caffé verde del caffé torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffé torrefatto;

e) "caffé decaffeinato" significa il caffé verde torrefatto o solubile dopo estrazione . della caffeina; l'equivalente in caffé verde del caffé decaffeinato si ricava moltiplicando per 1, 1,19 o 2,6 rispettivamente, il peso netto del caffé decaffeinato verde, torrefatto o solubile;

f) "caffé liquido" designa i solidi solubili nell' acqua ottenuti a partire dal caffé torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffé verde del caffé liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffé disidratati, contenuti nel caffé liquido;

g) "caffé solubile" designa i solidi, disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffé torrefatto; l'equivalente in caffé verde del caffé solubile si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffé solubile.

2) "sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffé verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1 000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre; la "libbra" equivale a 453, 597 grammi.

3) " Annata caffearia "designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre.

4) Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione internazionale del Caffé; con "Consiglio" si intende il Consiglio internazionale del Caffé.

5) L'espressione "Parte contraente" designa un governo o una organizzazione intergovernativa, come specificato al paragrafo 3) dell'Articolo 4, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di applicazione provvisoria del presente Accordo in virtù degli Articoli 39 e 40, o ha aderito al presente Accordo a norma dell'Articolo 41.

6) Il termine "Membro" designa una Parte contraente; uno o più territori designati che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'Articolo 5; più Parti contraenti,o più territori designati, o più Parti contraenti e territori designati che fanno parte dell'Organizzazione in qualità di gruppo Membro, a norma dell'Articolo 6.

7) Il termine "Membro esportatore" o "paese esportatore" designa rispettivamente un Membro o un paese esportatore netto di caffé, vale a dire un Membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.

8) Il termine "Membro importatore" o "paese importatore" designa rispettivamente un Membro o un paese importatore netto di caffé, ossia un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.

9) Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.

10) Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.

11) Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore in via provvisoria o definitiva.

12) L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffé di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia diminuita della quantità prevista per i fabbisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.

13) L'espressione "disponibilità per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.

CAPITOLO III - IMPEGNI GENERALI DEI MEMBRI

Articolo 3

Impegni generali dei Membri

1) I Membri s'impegnano ad adottare ogni misura necessaria per consentir loro di adempiere agli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo, ed a cooperare pienamente per conseguire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo; essi si impegnano inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento dell'Accordo.

2) I Membri riconoscono che i certificati d'origine costituiscono una fonte importante di informazioni sugli scambi di caffé. Di conseguenza, i Membri esportatori si assumono la responsabilità di vigilare affinché i certificati d'origine siano correttamente rilasciati ed utilizzati in modo appropriato, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio.

3) I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i Membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.

CAPITOLO IV - MEMBRI

Articolo 4

Membri dell'Organizzazione

1) Ciascuna Parte contraente costituisce, con quei territori ai quali si applica l'Accordo ai sensi del paragrafo 1) dell'Articolo 43, un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, slvo quanto é disposto dagli Articoli 5 e 6.

2) In condizioni da stabilirsi dal Consiglio, un Membro può cambiare di categoria.

3) Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente Accordo il termine "Governo" esso si intende applicabile anche alla Communità europea o una organizzazione intergovernativa avente responsabilità analoghe per quanto concerne la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare degli accordi sui prodotti di base.

4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non dispone di un proprio voto, bensì, in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa é autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati Membri, che esprime in tal caso in blocco. In questa evenienza, gli Stati Membri dell'organizzazione intergovernativa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.

5) Un' organizzazione intergovernativa come quella descritta non é eleggibile al Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1) dell'Articolo 17; tuttavia essa può partecipare ai dibattiti del Comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni che rientrano nella sua competenza ed in deroga al disposto del paragrafo 1) dell'Articolo 20, i voti di cui gli Stati Membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati Membri.

Articolo 5

Partecipazione separata di territori designati

Ogni Parte contraente importatrice netta di caffé può, ad ogni momento per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2) dell'Articolo 43, dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio da essa designato tra quelli che rappresenta normalmente in campo internazionale e che sono esportatori netti di caffé. In tal caso, il territorio metropolitano ed i territori non designati costituiscono un solo e medesimo Membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualità di Membro distinto.

Articolo 6

Partecipazione in gruppo

1) Due o più Parti contraenti esportatrici nette di caffé possono dichiarare , mediante notifica indirizzata al Consiglio ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di ratifica, di accettazione, di approvazione, di attuazione provvisoria o di adesione, che entrano a far parte dell'Organizzazione come gruppo. Può fare parte di un gruppo un territorio al quale si applichi l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'Articolo 43 se il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2) dell'articolo 43. Le Parti contraenti ed i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilità sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;

b) in seguito provare in forma conclusiva al Consiglio:

i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffé e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo;

ii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffé ed una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo é in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.

2) Ogni gruppo Membro riconosciuto ai sensi dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffé continua ad essere riconosciuto come gruppo, salvo se notifica al Consiglio che non desidera più essere riconosciuto come tale.

3) Il gruppo Membro costituisce un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun Membro del gruppo sarà trattato come Membro distinto per le questioni di cui ai seguenti articoli:

a) Articoli 11 e 12:

b) Articolo 46.

4) Le Parti contraenti ed i territori designati che entrano nell'Organizzazione come gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresenterà al Consiglio per le

questioni di cui tratta l' Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 3) del presente articolo.

5) Il diritto di voto del gruppo si esercita come segue:

a) Il gruppo Membro, ha come cifra di base, lo stesso numero di voti di un solo paese Membro entrato a titolo individuale nell'Organizzazione. Il governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone;

b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente Articolo, i diversi Membri del Gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dal paragrafo 3) dell'Articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un Membro individuale dell'Organizzazione, ed i voti della cifra di base rimangono in tal caso assegnati al governo o all'organizzazione che rappresenta il gruppo.

6) Qualsiasi Parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo, può, mediante notifica al Consiglio ritirarsi dal gruppo stesso e divenire Membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del Consiglio. Quando uno dei membri di un gruppo si ritira da esso o cessa di essere Membro dell'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al Consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il Consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex-membri diviene un Membro a se stante. Un Membro che abbia cessato di appartenere ad un gruppo non può ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finché il presente Accordo rimane in vigore.

7) Ogni Parte contraente che desidera far parte di un gruppo Membro dopo l'entrata in vigore del presente Accordo può farlo mediante notifica al Consiglio, a condizione :

a) che gli altri membri del gruppo dichiarino di essere disposti ad accettare il Membro in questione come parte del gruppo Membro;

b) di notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua appartenenza al gruppo.

8) Due o più Membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio accorda l'autorizzazione, dopo aver preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) del presente Articolo. Dal momento in cui il Consiglio accorda l' autorizzazione,divengono applicabili al gruppo le norme dei paragrafi 3), 4), 5) e 6) del presente Articolo

CAPITOLO V. ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFE

Articolo 7

Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffé

1) L' Organizzazione internazionale del Caffé costituita con l'Accordo internazionale del 1962 sul Caffé continua a sussistere al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo e di sorvegliarne il funzionamento.

2) L'Organizzazione ha sede a Londra, salvo decisione diversa del Consiglio deliberante a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti.

3) L'Organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del Consiglio internazionale del Caffé, del Comitato esecutivo, del Direttore esecutivo e del personale.

Articolo 8

Privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione é dotata di personalità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili nonché di stare in giudizio.

2) Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei paesi Membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel seguito denominato Governo ospite) e l'Organizzazione in data 28 maggio 1969.

3) L'Accordo di Sede di cui al paragrafo 2) del presente Articolo è indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso può estinguersi:

a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;

b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del Governo ospite; oppure

c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

4) L'Organizzazione può concludere con uno o più altri Membri, degli accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio in materia di privilegi e di immunità, che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.

5) I governi dei paesi Membri, diversi dal Governo ospite, concedono all'Organizzazione, per ciò che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari ed il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le Istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

CAPITOLO V - CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFE

Articolo 9

Composizione del Consiglio Internazionale del Caffé

1. L'Autorità suprema dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del Caffé, di cui fanno parte tutti i Membri dell'Organizzazione.

2. Ciascun Membro nomina un proprio rappresentante al Consiglio e, se lo desidera , uno o più rappresentanti supplenti. Ciascun Membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

Articolo 10

Poteri e funzioni del Consiglio

1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.

2) Il Consiglio istituisce un Comitato di verifica dei poteri incaricato di esaminare le notifiche scritte fatte al Presidente riguardo alle disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 9, del paragrafo 3) dell'Articolo 12 e del paragrafo 2) dell'Articolo 14. Il Comitato di verifica dei poteri fa rapporto al Consiglio riguardo ai suoi lavori.

3) Oltre al Comitato di verifica dei poteri, il Consiglio può istituire ogni comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.

4) Il Consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente Accordo e conformi alle sue disposizioni,e in particolare il proprio regolamento interno ed i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione ed al suo personale. Il Consiglio può contemplare nel suo regolamento

interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate.

5) Il Consiglio provvede inoltre al sistematico aggiornamento della documentazione necessaria per l' adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.

Articolo 11

Presidente e Vice-presidente del Consiglio

1) Il Consiglio, elegge per ongi annata caffearia un Presidente, nonché un primo, un secondo ed un terzo Vice-Presidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2) Come regola generale, il Presidente ed il primo Vice-Presidente sono entrambi eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra quelli dei Membri importatori, ed il secondo ed il terzo Vice-Presidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. Tale ripartizione si alterna dall'una all'altra annata caffearia.

3) Nè il Presidente né il Vice-Presidente facente funzione di Presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese Membro.

Articolo 12

Sessioni del Consiglio

1) Come regola generale, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso può tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del Comitato esecutivo o di cinque Membri o di uno o più Membri che riuniscano almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza, nel qual caso esse sono annunciate con un preavviso di almeno 10 giorni.

2) Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza ripartita dei due terzi. Se un Membro invita il Consiglio a riunirsi sul suo territorio ed il Consiglio concede il suo accordo, le spese supplementari che ne risulteranno, eccedenti quelle stabilite per le sessioni che si svolgono in sede, saranno a carico di detto Membro.

3) Il Consiglio può invitare ogni paese non Membro o ogni organizzazione di cui all'Articolo 16 ad assistere a qualuqnue sua sessione in qualità di osservatore. Se l'invito viene accettato, il paese o l'organizzazione in questione invia al

Presidente una notifica scritta a tal fine. Tale notifica può contenere, se del caso, una richiesta di autorizzazione a fare dichiarazioni al Consiglio.

4) Il quorum richiesto per ogni riunione del Consiglio è costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti dei Membri esportatori, e dalla maggioranza dei Membri importatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti dei Membri importatori. Se non si raggiunge il quorum all'inizio di una riunione del Consiglio, o di una riunione plenaria, il Presidente può decidere di ritardare l'apertura della seduta o della riunione plenaria di almeno tre ore. Se, all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non é ancora stato raggiunto, il Presidente può di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta o della riunione plenaria. Se, alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non é ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per aprire o riprendere la seduta o la riunione plenaria sarà costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori in possesso di almeno della metà del totale dei voti dei Membri esportatori, e dalla metà al massimo dei Membri importatori che detengono almeno la metà del totale dei voti dei Membri importatori. I Membri rappresentati per procura in virtù del paragrafo 2) dell'Articolo 14 sono considerati presenti.

Articolo 13

Voti

1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1 000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli importatori, come é indicato nei paragrafi qui appresso.

2) Ciascun Membro dispone come cifra di base, di cinque voti.

3) Il resto dei voti dei Membri esportatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive di caffé verso ogni destinazione durante i precedenti quattro anni civili.

4) Il resto dei voti dei Membri importatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni rispettive di caffé nei quattro anni civili precedenti.

5) Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia sulla base del presente Articolo e la ripartizione così fissata rimane in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 6) del presente Articolo.

6) Ove intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione oppure quando il diritto di voto di un Membro sia sospeso o ripristinato ai sensi dell'Articolo 23 o dell'Articolo 37, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

7) Nessun Membro può disporre di più di 400 voti.

8) Non sono ammesse le frazioni di voto.

Articolo 14

Procedura di votazione del Consiglio

1) Ciascun Membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non é autorizzato a frazionarli. Tuttavia, può disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo.

2) Ogni Membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore può autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o più sedute del Consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 7) dell'Articolo 13.

Articolo 15

Decisioni del Consiglio

1) Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice dei voti, salvo diversamente disposto dal presente Accordo.

2 La procedura in appresso si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita dei due terzi:

a) Se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, la proposta, se il Consiglio così decide a maggioranza dei Membri presenti ed a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;

b) se, al secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due Membri importatori, la proposta, se il Consiglio così decide a maggioranza dei Membri presenti ed a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;

c) se nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi dei, per effetto del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta é considerata adottata;

d) se il Consiglio non rimette una proposta in votazione, essa é considerata respinta.

3) I Membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il Consiglio adotta in applicazione del presente Accordo.

Articolo 16

Cooperazione con altre organizzazioni

1) Il Consiglio può prendere le disposizioni cheritiene opportune per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, come pure con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Esso utilizza pienamente i meccanismi del Fondo comune dei prodotti di base. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterrà opportune per conseguire gli scopi del presente Accordo. Tuttavia, per quanto concerne l'attuazione di ogni progetto nel quadro di queste misure, l'Organizzazione non assume alcun obbligo finanziario, neanche a titolo di garanzie fornite da Membri o da altri enti. Nessun Membro può assumere responsabilità, per via della sua appartenenza all'Organizzazione, riguardo a somme di denaro prese in prestito o a prestiti concessi da ogni altro Membro o ente nell'ambito di tali progetti.

2) Quando ciò é possibile, l'Organizzazione può raccogliere presso i paesi Membri, i paesi non membri e le agenzie donatrici ed altre agenzie, informazioni su progetti e programmi di sviluppo incentrati sul settore caffeario. Se del caso e con l'accordo delle parti in causa, l'Organizzazione può porre queste informazioni a disposizione di tali altre organizzazioni e dei Membri.

CAPITOLO VII - COMITATO ESECUTIVO

Articolo 17
Composizione e riunioni del Comitato esecutivo

1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di otto membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'Articolo 18. I membri rappresentati al Comitato esecutivo sono rieleggibili.

2) Ciascun Membro rappresentato al Comitato esecutivo designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o più rappresentanti supplenti. Ciascun Membro rappresentato al Comitato esecutivo può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

3) Il Presidente ed il Vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili. Essi non sono retribuiti dall'Organizzazione. Il Presidente ed il Vicepresidente facente funzione di presidente non hanno diritto di voto nelle riunioni del Comitato esecutivo. In questo caso il diritto di voto é esercitato dal loro supplente. Di norma, il Presidente ed il Vicepresidente sono ambedué eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di Membri per ogni annata caffearia.

4) Il Comitato esecutivo si riunisce, come regola generale, presso la sede dell'Organizzazione, ma può riunirsi altrove se il Consiglio così decide a maggioranza ripartita dei due terzi. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro a svolgere una riunione del Comitato esecutivo nel suo territorio, saranno ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 12 relative alle sessioni del Consiglio.

5) IL quorum richiesto per ogni riunione del Comitato esecutivo é costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti dei Membri esportatori eletti al Comitato esecutivo, e dalla maggioranza dei Membri importatori che detengono almeno due terzi dei voti dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo.Se non si raggiunge il quorum all'inizio di una riunione del Comitato esecutivo, il Presidente del Comitato escutivo può decidere di ritardare l'apertura della riunione di almeno tre ore. Se, all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non é ancora stato raggiunto, il Presidente può di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della riunione. Se, al termine di questo nuovo rinvio, il quorum non é ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per aprire la riunione sarà costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori in possesso di almeno la metà del totale dei voti dei Membri esportatori eletti al Comitato esecutivo e dalla maggioranza dei Membri importatori che detengono almeno la metà del totale dei voti dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo.

Articolo 18

Elezione del Comitato esecutivo

1) I Membri esportatori dell'Organizzazione eleggono i Membri esportatori del Comitato esecutivo, ed i Membri importatori dell'Organizzazione i Membri importatori del Comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle categorie si effettuano secondo le disposizioni che seguono.

2) Ciascun Membro vota per un solo candidato, assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'Articolo 13. Esso può assegnare ad un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 14.

3) Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia nessun candidato é considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.

4) Qualora al primo scrutinio risultino eletti in conformità al disposto del paragrafo 3 del presente Articolo, meno di otto candidati, si procederà a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i Membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio il numero minimo di voti necessario per l'elezione dimunuisce di cinque unità e ciò fino a quando risultino eletti gli otto candidati.

5) Un Membro che non ha votato per uno dei membri eletti conferisce ad uno di essi i voti di cui dispone, con riserva del disposto dei paragrafi 6) e 7) del presente Articolo.

6) Si considera che ad un Membro eletto vanno i voti da esso ricevuti all'atto della sua elezione più i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun Membro eletto.

7) Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un Membro eletto sia maggiore di 499, i Membri che hanno votato per il Membro eletto in questione o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinché uno o più di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro Membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun Membro eletto non superino il numero limite di 499.

Articolo 19

Competenza del comitato esecutivo

1) Il Comitato esecutivo é responsabile davanti al Consiglio ed agisce in conformità delle sue direttive generali

2) Il Consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:

a) voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote a norma dell'Articolo 22;

b) sospensione del diritto di voto di un Membro, a norma dell'Articolo 37;

c) decisione arbitrale delle controversie a norma dell'Articolo 37;

d) fissazione delle condizioni d'adesione a norma dell'Articolo 41;

e) decisione in merito all'esclusione di un Membro dell'Organizzazione a norma dell'articolo 45;

f) decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'Accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'Articolo 47;

g) raccomandazione di un emendamento ai Membri a norma dell'Articolo 48.

3) Il Consiglio può in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al Comitato esecutivo.

4) Il Comitato esecutivo istituisce un Comitato delle finanze che é incaricato, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 22, di sorvegliare la stesura del bilancio preventivo amministrativo che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio e di esercitare ogni altra funzione che gli sia stata conferita dal Comitato esecutivo, compresa la vigilanza sugli utili e le spese. Il Comitato delle finanze fa rapporto sui suoi lavori al Comitato esecutivo.

5) Oltre al Comitato delle finanze, il Comitato esecutivo può stabilire ogni altro comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.

Articolo 20

Procedura di votazione del Comitato esecutivo

1) Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 18. Il voto per procura non é ammesso. Nessun Membro del Comitato esecutivo é autorizzato a frazionare i suoi voti.

2) Le decisioni del Comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del Consiglio.

CAPITOLO VIII -FINANZE

Articolo 21

Disposizioni finanziarie

1) Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al Comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che essi rappresentano.

2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i Membri versano una quota annua. Le quote sono ripartite come é indicato all'Articolo 22. Potranno inoltre essere utilizzati i proventi della vendita ai Membri di servizi particolari e la vendita di informazioni e di studi derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli Articoli 27 e 29.

3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Articolo 22

Votazione del bilancio e fissazione delle quote

1) Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio vota il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario successivo, e ripartisce le quote di contribuzione dei Membri al bilancio stesso. Il bilancio amministrativo é predisposto dal Direttore esecutivo, sotto la sorveglianza del Comitato delle finanze secondo le disposizioni del paragrafo 4) dell'Articolo 19.

2) Per ciascun esercizio finanziario, la quota a carico di ciascun Membro è proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio,tra il numero dei voti di cui esso dispone ed il numero complessivo dei voti di tutti i Membri riuniti. Tuttavia, nel caso che all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i Membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 5) dell'Articolo 13; il Consiglio adegua in conformità le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei singoli membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della ridistribuzione dei voti ad essa conseguente.

3) Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che diviene Membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero di voti che ad esso sono attribuiti e della frazione non decorsa dall'esercizio in corso; le quote fissate agli altri Membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.

Articolo 23

Versamento delle quote

1) Le quote di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili al primo giorno dell'esercizio.

2) Un Membro che non abbia versato integralmente la sua quota di contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi durante i quali essa é esigibile, perde, fino a quando non

estingue il debito il suo diritto di far votare al Consiglio e di votare o di far votare per suono conto al Comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi, il Membro in causa non viene privato di nessun degli altri diritti ad esso conferiti dal presente Accordo, nè liberato dagli obblighi che questo gli pone.

3) Un Membro il cui diritto di voto sia sospeso in applicazione delle norme del paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero delle disposizioni dell'Articolo 37, é ugualmente tenuto a versare la sua quota.

Articolo 24

Responsabilità finanziarie

1) L'Organizzazione, funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3) dell'articolo 7, non é abilitata a stipulare qualunque obbligo che non rientri nella sfera di applicazione del presente Accordo e non può essere considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai Membri; in particolare, essa non é qualificata a prendere del denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facoltà di stipulare contratti, l'Organizzazione inserirà nei suoi contratti le condizioni del presente Articolo in modo da portarle alla conoscenza delle altre parti interessate; tuttavia se queste condizioni non vengono inserite, non per questo il contratto sarà inficiato di nullità nè si riterrà che l'Organizzazione ha prevaricato i poteri che le sono conferiti.

2) La responsabilità finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi relativi alle quote espressamente previsti nel presente Accordo. Le parti terze che trattano con l'Organizzazione sono tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente Accordo relative alle responsabilità finanziarie dei Membri.

Articolo 25

Verifica e pubblicazione dei conti

Nel più breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, é sottoposto al Consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, debitamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'Organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.

CAPITOLO IX- DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE

Articolo 26

Direttore Esecutivo e Personale

1) Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo su raccomandazione del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di funzione del Direttore esecutivo; queste sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.

2) Il Direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed è responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui incombenti nel quadro della gestione del presente Accordo.

3) Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio.

4) Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia , né nel commercio o nel trasporto del caffé.

5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il Direttore esecutivo e il personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun Membro nè dà alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell' Organizzazione. Tutti i Membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

CAPITOLO X- INFORMAZIONI, STUDI E RICERCHE

Articolo 27

Informazioni

1) L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:

a) dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione ed il consumo di caffé nel mondo;

b) qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffé.

2) Il Consiglio ha facoltà di chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffé, le informazioni che esso giudica necessarie per la sua propria attività, in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione,il consumo,le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati e di imprese che producono, lavorano o smerciano caffé. I Membri trasmettono in forma il più possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.

3) Il Consiglio istituisce un sistema di prezzi indicativi tale da consentire la pubblicazione di un prezzo indicativo quotidiano misto.

4) Se un Membro non fornisce o abbia difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'Organizzazione,quest'ultimo può esigere che il Membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre fornire al riguardo un'assistenza tecnica, il Consiglio può adottare le misure necessarie.

Articolo 28

Certificati di origine

1) Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffé e di verificare le quantità di caffé che sono state esportate da ciascun Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce un sistema di certificati d'origine secondo le regole approvate dal Consiglio.

2) Tutto il caffé esportato da un Membro esportatore é provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformità con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'Organizzazione.

3) Ciascun Membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome dell'organo governativo o non governativo da esso designato per adempiere alle funzioni previste al paragrafo 2) del presente Articolo. L'Organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo secondo i regolamenti approvati dal Consiglio.

Articolo 29

Studi e ricerche

1) L'Organizzazione favorisce la preparazione di studi e di ricerche riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffé; l'incidenza delle misure prese dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione ed il consumo di caffé; la possibilità di incrementare il consumo del caffé nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi.

2) Al fine di attuare le disposizioni del paragrafo 1) del presente Articolo, il Consiglio adotta nella seconda sessione ordinaria di ogni annata caffearia , un progetto di programma di lavoro annuale di studi e di ricerche, accompagnato da valutazioni riguardanti le risorse necessarie, stabilito dal Direttore esecutivo.

3) Il Consiglio può approvare la preparazione, da parte dell'Organizzazione, di studi e di ricerche da effettuare congiuntamente o in collaborazione con altre organizzazioni ed istituzioni. In questo caso, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un conto dettagliato delle risorse necessarie che l'Organizzazione, o il socio o i soci che partecipano al progetto, dovrebbe fornire.

4) Gli studi e le ricerche che l'Organizzazione svolge in applicazione delle disposizioni del presente Articolo sono finanziate per mezzo di risorse che figurano nel bilancio amministrativo, predisposto secondo le disposizioni del paragrafo 1) dell'Articolo 22, e sono eseguiti dai membri del personale dell'Organizzazione e se del caso,da esperti consulenti.

CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

Preparativi per un nuovo Accordo

Il Consiglio può esaminare la possibilità di negoziare un nuovo Accordo internazionale sul Caffé, compreso un Accordo che potrebbe contenere misure destinate ad equilibrare l'offerta e la domanda di caffé, ed adottare le iniziative che ritiene appropriate.

Articolo 31

Eliminazione degli ostacoli al consumo

1) I Membri riconoscono che é estremamente importante realizzare nei più brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffé,in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo.

2) I Membri riconoscono che alcune misure vigenti possono, in misura diversa, intralciare lo sviluppo del consumo di caffé, in particolare:

a) alcuni regimi d'importazione applicabili al caffé, ivi rese le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie regole amministrative o pratiche commerciali;

b) taluni regimi di esportazione per quanto concerne i sussidi diretti ed indiretti e altre regole amministrative o pratiche commerciali;

c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne di carattere legislativo ed amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.

3) In considerazione degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4) del presente Articolo, i Membri si adoperano affinché siano ridotte le tariffe sul caffé o siano adottate altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.

4) In considerazione del loro comune interesse , i Membri s'impegnano a ricercare i mezzi più idonei per ridurre gradualmente, e ove possibile, eliminare gli intralci allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 2) del presente Articolo, nonché per diminuirne sostanzialmente gli effetti.

5) Per quanto riguarda gli impegni assunti a norma del paragrafo 4) del presente Articolo, i Membri comunicano ogni anno al Consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del del presente Articolo.

6) Il Direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo, e lo sottopone al Consiglio.

7) Per conseguire gli obiettivi di cui nel presente Articolo, il Consiglio può rivolgere raccomandazioni ai Membri. Questi lo informano, appena possibile, delle misure da essi adottate per tradurre in atto le raccomandazioni in parola.

Articolo 32

Misure relative al caffé trasformato

1) I Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi compresa la trasformazione di caffé e l'esportazione del caffé trasformato.

2) In questa ottica, i Membri evitano di adottare misure a livello governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri Membri.

3) Qualora un Membro consideri che il disposto del paragrafo 2) del presente Articolo non é osservato, essa avvia consultazioni con gli altri Membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 36. I Membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, una delle due parti può sottoporre la questione al Consiglio conformemente al disposto dell'articolo 37.

4) Nessuna disposizione del presente Accordo potrà infirmare il diritto dei singoli Membri ad adottare le misure necessarie per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffé trasformato o, se del caso, per risanare la situazione.

Articolo 33

Miscele e succedanei

1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffé ai fini della loro vendita in commercio sotto la denominazione di caffé. I Membri si sforzano di vietare la pubblicità e la vendita, sotto la denominazione di caffé, di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffé verde come materia prima di base.

2) Il Consiglio ha facoltà di chiedere ad un paese Membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Articolo.

3) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente Articolo.

Articolo 34

Consultazioni e collaborazione con il settore privato

1) L'Organizzazione rimane in stretto collegamento con le organizzazioni non governative appropriate preposte al commercio internazionale del caffé e con esperti in materia di caffé.

2)I Membri impostano l'azione che essi espletano nell'ambito del presente Accordo in modo da rispettare le strutture della professione e da evitare le pratiche di vendite discriminatoria. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi del settore caffeario.

Articolo 35

Aspetti relativi all'ambiente

I Membri tengono debitamente conto della gestione durevole delle risorse di caffé e della trasformazione del caffé, in considerazione dei principi e degli obiettivi relativi allo sviluppo durevole stabiliti nella ottava sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ed alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo.

Capitolo XII - Consultazioni, controversie e ricorsi

Articolo 36

Consultazioni

Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il Direttore esecutivo istituisca una commissione o qualora la consultazione non abbia esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in virtù dell'articolo 37. Ove la consultazione abbia un esito positivo, viene presentata una relazione al Direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i Membri.

Articolo 37

Controversie e ricorsi

1) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati, viene, su richiesta di qualsiasi Membro che sia parte della controversia, deferita al Consiglio, che deciderà in merito.

2) Quando una controversia é deferita al Consiglio in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei Membri o più Membri che detengono insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente Articolo sulle questioni che sono oggetto di controversia.

3) a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimità dal Consiglio, tale Commissione si compone di:

i) due persone designate dai Membri esportatori, e cioé un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, ed un autorevole esperto nel campo giuridico;

ii) due persone designate dai Membri importatori in base agli stessi criteri;

iii) un Presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone nominate in virtù dei commi i) e ii), o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.

b) I cittadini dei paesi che sono Parti contraenti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.

c) I Membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.

d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.

4) Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

5) Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo arbitrato.

6) Se un Membro contesta ad un altro Membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al Consiglio che decide in merito.

7) Un Membro può essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo in seguito a votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di un'infrazione all'Accordo da parte di un Membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.

8) Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso può, senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonché il diritto di votare o di fàr votare per suo conto in seno al Comitato esecutivo, fino a quando esso non non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dall'Organizzazione in virtù dell'articolo 45.

9) Un Membro può chiedere un parere prelimihare al Comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso prima che il Consiglio esamini il caso.

CAPITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Firma

Il presente Accordo sarà depositato, dal 18 aprile 1994 fino al 26 settembre 1994 compreso, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché sia firmato sia dalle Parti contraenti dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffé, ovvero dal prorogato Accordo internazionale del 1983 sul Caffé, sia dai governi invitati alle sessioni del Consiglio internazionale del Caffé tenute per la negoziazione del presente Accordo.

Articolo 39

Ratifica, accettazione o approvazione

1)Il presente Accordo é sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

2) Fatti salvi i casi previsti all'Articolo 40, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 26 settembre settembre 1994. il Consiglio ha tuttavia facoltà di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.

Articolo 40
Entrata in vigore

1) Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 1994 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno venti Membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei Membri esportatori ed almeno 10 Membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione alla data del 26 settembre 1994, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrerà definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1 ottobre 1984, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

2) L'Accordo può entrare in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1994. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra Parte contraente dell'Accordo internazionale del 1983 sul caffé, così come prorogato, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovrà pervenire entro e non oltre il 26 settembre 1994, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, in conformità con le sue leggi ed i suoi regolamenti, e ad ottenere, con la celerità consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l' approvazione, la notifica avrà l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Un Governo che s'impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti, in attesa del deposito di uno strumento di ratifica di accettazione o di approvazione sarà considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data più prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione o il 31 dicembre 1994 incluso. Il Consiglio ha facoltà di accordare una proroga del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo può depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1994 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1) o 2) del presente Articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione possono decidere di comune accordo che esso entrerà in vigore tra di loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 31 dicembre 1994, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2) nel presente Articolo possono decidere di comune accordo, che esso continuerà a rimanere provvisoriamente in vigore o entrerà definitivamente in vigore tra di loro.

Articolo 41

Adesione

1) Il governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate può aderire al presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio.

2) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.

Articolo 42

Riserve

Nessuna delle disposizioni dell'Accordo può costituire oggetto di riserve.

Articolo 43

Applicazione a territori designati

1) Ogni governo ha facoltà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica,accettazione, approvazione, applicazione provvisoria o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.

2) Ogni Parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intenda autorizzare tale o tal altro di questi territori a far parte di un gruppo Membro costituito a norma dell'Articolo 6, può farlo trasmettendo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso.

3) Ogni Parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1) del presente articolo può in seguito notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non é più applicabile ad un determinato territorio da essa designato;l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio a decorrere dalla data della notifica.

4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo a norma del paragrafo 1) del presente Articolo diviene indipendente, il governo del nuovo Stato può entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso assume i diritti e gli obblighi di una Parte contraente dell'Accordo. Esso diviene Parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il Consiglio ha facoltà di accordare una proroga del termine prescritto per effettuare tale notifica.

Articolo 44

Recesso volontario

Ogni Parte contraente può in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.

Articolo 45

Esclusione

Ove il Consiglio ritenga che un Membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso può, a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, tale Membro cessa di far parte dell'Organizzazione internazionale del Caffé e, qualora sia Parte contraente, di essere Parte dell'Accordo.

Articolo 46

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

1) In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio procede se del caso alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme già versate da tale Membro, il quale é d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione ; tuttavia, qualora si tratti di una Parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere Parte dell'Accordo in virtù del paragrafo 2) dell'Articolo 48, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che lo riterrà più equo.

2)Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non può nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione dell'Accordo.

Articolo 47

Durata, scadenza o risoluzione

1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni fino al 30 Settembre 1999, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2) del presente Articolo, o risolto in forza del paragrafo 3) del presente Articolo.

2) Il Consiglio ha facoltà, con decisione adottata a maggioranza del 58% dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituirà oggetto di nuovi negoziati o sarà prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il Consiglio stesso determina. Qualora una Parte contraente o un territorio che é Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato entra in vigore, tale Parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data.

3) Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti, ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio delibera.

4) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continuerà a funzionare finché é necessario per liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilità e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.

Articolo 48

Emendamenti

1) Il Consiglio può, con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre alle Parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce effetti cento giorni dopo che Parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei Membri esportatori che detengono come minimo l'85% dei voti dei Membri esportatori, e Parti contraenti rappresentanti almeno il 75 % dei Membri importatori che detengono come minimo l'80% dei voti dei Membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti contraenti notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora, allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato.

2) Qualora una Parte contraente o un territorio che é Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal Consiglio a tale effetto, tale Parte contraente o territorio cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.

Articolo 49

Disposizioni supplementari e transitorie

1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffé così come é stato prorogato.

2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffé:

a) tutte le misure adottate in virtù del prorogato Accordo internazionale del 1983 sul Caffé, che siano in vigore al 30 settembre 1994 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;

b) tutte le decisioni che il Consiglio dovrà adottare nel corso dell'annata caffearia 1993-1994 per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1994-1995 verranno prese nel corso dell'annata caffearia 1993-1994; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse già entrato in vigore.

Articolo 50

Testi dell'Accordo facente fede

I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e portoghese fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dal rispettivo Governo, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1845):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 7 gennaio 1995.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1995, con pareri delle commissioni I, V, X, XI e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 21 febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1456):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 marzo 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 maggio 1995.

Relazione scritta annunciata il 13 giugno 1995 (atto n. 1456/*A* - relatore sen. SURIAN).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

95G0325

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651400) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . . **L. 357.000**
- semestrale **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale **L. 65.500**
- semestrale . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . **L. 200.000**
- semestrale . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 22.400